Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 26 del 31 gennaio 1929 (VII)

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Numero di pubblicazione **441.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 62.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 6 novembre 1926, n. 1848.

Numero di pubblicazione **441.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 62.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 6 novembre 1926, n. 1848.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848;

Veduto il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, convalidato con la legge 22 gennaio 1928, n. 290, che ha apportato modificazioni al predetto testo unico;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, Ministro Segretario di Stato per le colonie, e del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in data 6 novembre 1926, n. 1848, allegato al presente decreto e che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 256. — SIROVICH.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

TITOLO I.

DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE.

§ 1. — *Delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni.*

Art. 1.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale o locale.

Sono autorità provinciali il prefetto ed il questore.

E' autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei Comuni dove non esiste un ufficio di P. S., è autorità locale il podestà o chi ne fa le veci.

Art. 2.

Il prefetto sopraintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita, nella provincia, le attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

Art. 3.

Il questore ha, nella provincia, le attribuzioni demandate dalle leggi alla soppressa autorità circondariale di pubblica sicurezza.

Art. 4.

L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita, nell'ambito della circoscrizione del Comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.

Il prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di P. S. di vigilare sull'andamento generale dei servizi di sicurezza pubblica nei Comuni vicini a quello di loro residenza.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il prefetto può inviare funzionari di P. S. nei Comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.

Durante la permanenza dei funzionari nei Comuni, cessa la competenza dei podestà relativamente ai servizi di polizia.

§ 2. — *Della composizione dei privati dissidî e dei rilievi segnaletici.*

Art. 5.

Per la composizione dei privati dissidî, di cui all'art. 1 della legge, l'autorità di P. S. invita le parti a comparire dinanzi ad essa in un termine congruo pel tentativo di conciliazione.

Art. 6.

L'autorità di P. S. chiarisce alle parti la questione di fatto e i principii di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equità che valga a prevenire eventuali incidenti.

Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.

Il processo verbale, firmato dalle parti, da due testimoni e dal funzionario, può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.

Art. 7.

I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 3 della legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.

La carta di identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 3, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.

Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di P. S.

§ 3. — *Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia.*

Art. 8.

I provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'art. 4 della legge.

I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal podestà sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 217 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, seguono col procedimento di cui all'art. 153 di questa legge.

Art. 9.

I provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenti legalmente rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.

Art. 10.

Il Ministro per l'interno può, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullità degli atti o dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che contengano violazione di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.

§ 4. — *Delle autorizzazioni di polizia.*

Art. 11.

Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nello esercizio concreto della loro attività.

Art. 12.

Ogni domanda per la concessione di una autorizzazione di polizia dev'essere corredata dai documenti necessari a comprovare il possesso, nel richiedente, dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, la domanda deve contenere il consenso scritto del rappresentante.

Gli estratti del casellario giudiziario, i certificati di buona condotta e simili, ove non sia diversamente prescritto, devono essere di data non anteriore a tre mesi.

Gli atti di consenso, quando non siano ricevuti da notaio, possono essere assunti o dagli ufficiali di P. S. o dai podestà.

Art. 13.

La domanda è presentata all'autorità locale di P. S., la quale, quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al questore con informazioni e proposte.

Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle autorizzazioni.

La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento.

Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

Sullo stesso atto può apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita dalla legge.

Art. 14.

Il versamento dell'importo di tasse, di marche e di simili valori, quando non sia eseguito direttamente presso l'ufficio finanziario o uno spaccio autorizzato, ha luogo mediante vaglia postale intestato all'ufficio finanziario competente.

Art. 15.

Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi devono essere presentati per iscritto in doppio esemplare.

L'autorità competente rilascia uno degli esemplari alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

Art. 16.

In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di P. S., che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.

I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di P. S., i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Art. 17.

L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servigi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identità personale, mediante l'esibizione della carta di identità, riguarda le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti.

Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, esser dato immediato avviso alle autorità di P. S. dei luoghi donde è partita la commissione e dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto.

Art. 18.

Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine, esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana.

E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua nazionale sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA.

§ 5. — *Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.*

Art. 19.

Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche, di cui è parola nell'art. 17 della legge, deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola, nonchè le generalità e la firma dei promotori.

L'avviso deve pervenire al questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 20.

Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.

E' vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.

Art. 21.

L'eccezione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 17 della legge, concernente le riunioni elettorali, si applica nel periodo di tempo che va dal giorno della convocazione dei comizi a quello della votazione.

Alle riunioni elettorali sono applicabili, nel resto, le disposizioni contenute nel capo I del titolo II della legge.

Art. 22.

Quando il questore vieti la riunione, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni, a termine del quinto capoverso dell'art. 17 della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità locale di P. S.

Dell'avvenuta comunicazione si fa constare mediante processo verbale.

Art. 23.

L'autorità di P. S. assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

Art. 24.

L'ufficiale di P. S. preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.

Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.

Art. 25.

Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di P. S., incaricato del servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.

L'ufficiale o il sottufficiale dei CC. RR. deve essere in divisa.

L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno « *In nome della legge* ».

Art. 26.

Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all'art. 22 della legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.

Art. 27.

Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 23 della legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di P. S. o l'ufficiale o sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato l'ordine.

Art. 28.

Eseguito lo scioglimento di una riunione pubblica o di un assembramento, l'ufficiale di P. S. o l'ufficiale o sottufficiale dei CC. RR. preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine.

Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.

Art. 29.

Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 17 della legge, l'autorità locale di P. S. informa immediatamente il questore, e, in caso d'urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al questore per gli ulteriori provvedimenti.

§ 6. — *Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.*

Art. 30.

L'avviso di cui è parola nell'art. 24 della legge deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere:

a) le generalità e la firma dei promotori;

b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;

c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;

d) l'indicazione dell'itinerario della processione e delle località in cui le funzioni si compiono.

L'avviso deve pervenire al questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.

Art. 31.

Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 32.

Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e agli altri atti indicati nell'art. 24 della legge, si applicano le disposizioni degli articoli 22 a 29 del presente regolamento.

Art. 33.

Per l'esercizio della facoltà attribuita al questore dal secondo comma dell'art. 26 della legge, per quanto riguarda i

trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 34.

L'eccezione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 17 della legge non riguarda i cortei elettorali.

§ 7. — *Delle armi e delle munizioni da guerra.*

Art. 35.

Sono « armi da guerra », ai sensi dell'art. 27 della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.

Sono armi « tipo guerra » quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.

Sono « munizioni da guerra » le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo, o comunque ad impiego bellico.

Art. 36.

La domanda per ottenere la licenza del Ministro per l'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 27 della legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:

a) all'ubicazione delle officine;

b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;

c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.

Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 37.

Gli stabilimenti per la produzione dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.

La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.

Art. 38.

E' in facoltà del Ministro per l'interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito, di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.

Art. 39.

La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.

La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra.

Senza licenza del Ministro per l'interno, è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi comuni, ovvero alla raccolta o detenzione delle armi o delle munizioni da guerra.

Art. 40.

La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare:

a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;

b) le generalità e la residenza del destinatario, nonchè il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;

c) la specie e la quantità dei materiali.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 41.

Per ottenere la licenza ad esportare materiali da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:

a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;

b) la fabbrica o il deposito da cui partono;

c) la specie e la quantità dei materiali.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 42.

Le domande per il transito nel Regno di materiali da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli articoli 40 e 41 del presente regolamento.

Art. 43.

La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.

§ 8. — *Delle passeggiate in forma militare.*

Art. 44.

Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 28 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.

Art. 45.

E' considerata passeggiata in forma militare con armi l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonchè l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.

§ 9. — *Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere.*

Art. 46.

Sono considerate armi da sparo, ai sensi dell'art. 29 della legge, anche quelle ad aria compressa siano lunghe che corte.

Art. 47.

Per gli effetti dell'art. 29 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione

naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Art. 48.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 36; per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 40; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 41; per il transito, quelle di cui all'art. 42 del presente regolamento.

Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.

Art. 49.

Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonchè ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.

La licenza per la collezione di armi artistiche, rare od antiche, deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.

Art. 50.

La licenza di cui all'art. 30 della legge per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dall'autorità di P. S. della Provincia nella quale si trova il Comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.

Sulle domande di transito provvede l'autorità di P. S. della Provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.

Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art. 43 del presente regolamento.

Art. 51.

E' vietata l'introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termini dell'ultimo comma dell'art. 30 della legge.

Art. 52.

L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 33 della legge, deve essere esibito al questore della Provincia donde le armi sono spedite.

Ove il questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso.

L'avviso col visto deve accompagnare le armi.

Art. 53.

I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall'autorità locale di P. S. e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.

Non può essere dato tale incarico a persone che non diano affidamento per età o per condotta.

Art. 54.

L'autorità di P. S. ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle armi.

E' vietato il trasporto di armi da sparo cariche.

Art. 55.

Nel registro di cui all'art. 34 della legge si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta; della specie e quantità delle armi, acquistate o vendute; del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.

Art. 56.

La licenza pel trasporto di un campionario di armi non può essere rilasciata, dal questore della Provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità strettamente necessaria ad uso campionario.

La qualità e quantità delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai questori delle Provincie che si intende percorrere.

La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d'armi, a portare armi per uso personale.

Art. 57.

Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 36 della legge, è tenuto a far vidimare la licenza dal questore delle Provincie che intende percorrere.

Art. 58.

L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 37 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.

Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.

Art. 59.

La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento.

Con le stesse forme dev'essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità delle armi, delle bombe, delle munizioni o delle materie esplodenti detenute o conservate.

Art. 60.

Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere all'autorità locale di P. S. copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persone da nominare.

Art. 61.

L'ordine del prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 39 della legge, può essere dato con pubblico manifesto.

La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal prefetto, all'autorità locale di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell'autorità di P. S. o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.

Art. 62.

La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della Provincia in cui il richiedente ha la sua residenza, su apposito libretto personale, formato:

a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonchè la indicazione delle generalità e dei connotati;

b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.

Art. 63.

La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata all'autorità locale di P. S. e corredata:

a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;

b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede l'autorità di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonchè, quando occorra, del prezzo della copertina.

Il vaglia deve portare anche l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;

c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6.

Art. 64.

La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dall'atto di emancipazione.

Il minorenne non emancipato, che richieda la licenza di porto d'arma lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dell'art. 43 della legge, deve esibire anche un certificato della società di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla società stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel Comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del podestà, il quale dichiarerà altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

Per la rinnovazione della licenza pel porto dell'arme lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del podestà, come al comma precedente.

Art. 65.

L'autorità locale di P. S., eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'articolo 11 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al questore.

Art. 66.

L'autorità di P. S. competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza.

Art. 67.

Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 623 del Codice di procedura penale, e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di P. S. competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'articolo 621 dello stesso Codice.

Art. 68.

L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di P. S. o al podestà.

Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.

Art. 69.

La rinnovazione annuale delle licenze ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorità competente.

La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.

Art. 70.

Ove la domanda di rinnovazione della licenza di porto d'arme sia presentata non oltre un mese dalla scadenza, non occorre produrre il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne faccia richiesta.

Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie, scaduta da non oltre un mese.

La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'arme deve essere corredata dall'atto di consenso di cui all'art. 43 della legge.

Art. 71.

Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorità di P. S. può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 621 del Codice di procedura penale.

Art. 72.

Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato:

a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonchè quelle relative al decreto di nomina;

b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.

Art. 73.

L'autorità di P. S. trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera *b*) dell'articolo precedente

e il vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo.

Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo all'autorità di P. S.

Art. 74.

Il Capo della Polizia, i prefetti, i vice-prefetti, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 41 della legge.

Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

Gli agenti di P. S., riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita ai fini della difesa personale e non autorizza all'esercizio della caccia.

Art. 75.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal prefetto della Provincia, sulla motivata proposta dell'Amministrazione interessata.

Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 10 e 42 della legge.

L'autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all'art. 41 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno, escluso l'esercizio della caccia.

Art. 76.

Gli ufficiali, i capo squadra ed i militi della M. V. S. N. possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.

La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal prefetto della provincia, sulla motivata proposta del Comando di zona interessato.

Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 10 e 42 della legge.

Art. 77.

I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purchè siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e vidimata dalla autorità locale di P. S., che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.

Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una società di tiro a segno a termini dell'art. 28 della legge.

Art. 78.

Non è richiesta licenza agli insegnanti e agli alunni degli istituti di istruzione, riconosciuti a termini degli ordinamenti relativi, che escono in corpo per le esercitazioni indette dalla rispettiva direzione o per altre pubbliche funzioni.

Art. 79.

Non è richiesta licenza ai corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art. 80.

Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

Art. 81.

Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 41 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art. 47 del presente regolamento.

Non sono, tuttavia, da comprendersi fra i detti strumenti:

a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purchè il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;

b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

§ 10. — *Della prevenzione degli infortuni e dei disastri.*

Art. 82.

Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 45 a 56 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.

Art. 83.

I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:

1. — *Polveri* e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2. — *Dinamiti* e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3. — *Detonanti* e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4. — *Artifici* e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5. — *Munizioni di sicurezza* e giocattoli pirici.

Art. 84.

I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati dal Ministro per l'interno, agli effetti dell'art. 52 della legge, sono indicati nell'allegato *A* al presente regolamento.

L'allegato *B* contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria.

L'allegato *C* determina le norme per il trasporto degli esplosivi per le vie ordinarie e ferrate, per mare, pei laghi, nonchè pei fiumi e i canali navigabili.

Il Ministro per l'interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.

Art. 85.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, e si compone di un presidente e di dieci membri.

Di questi, uno deve appartenere al gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al sesto; due possono essere scelti fra gli estranei all'Amministrazione dello Stato, e sette sono designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le finanze, per la marina, per l'aeronautica, per l'economia nazionale, per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra.

Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.

I delegati dei Ministri per l'economia nazionale e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del R. Corpo delle miniere e della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato.

Un funzionario di P. S., addetto alla Direzione generale della P. S., adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 86.

Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della Commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da designarsi dai rispettivi Ministeri.

Art. 87.

La Commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza e incolumità pubblica, e, in special modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.

Art. 88.

Ai componenti della Commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza di lire venti.

Ai componenti che non appartengono al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire trenta.

Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte ai funzionari dello Stato le indennità stabilite dagli articoli 180 e 181 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; e ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato, la diaria di lire sessanta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 89.

La Commissione, con regolamento interno da approvarsi dal Ministro per l'interno, stabilisce le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni e per quanto si riferisce al suo funzionamento.

Art. 90.

La Commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 48 della legge, è composta di un ufficiale del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica; di un ingegnere dell'ufficio tecnico di finanza, o del Genio civile, o delle Miniere, competenti in materia di esplosivi, nonchè di un funzionario di P. S.

Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 88 del presente regolamento.

Art. 91.

Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato *B* al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:

a) depositi di fabbrica;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.

Art. 92.

Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, devono contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che si intendono adibire per la fabbrica o il deposito e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi d'acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato *B* al presente regolamento.

Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della Commissione tecnica provinciale.

Art. 93.

Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplodenti di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative all'ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.

La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.

Art. 94.

Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare esplosivi di qualsiasi categoria si applica il disposto dell'art. 40 del presente regolamento.

Art. 95.

Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo sono stese a tergo dei certificati di legittima provenienza, rilasciati dal-

l'ufficio tecnico di finanza, e quelle per le polveri in calce all'avviso di spedizione.

Art. 96.

Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministro per l'interno e quella del prefetto, a termini degli articoli 45 e 46 della legge, il prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministro, quando i depositi siano collocati in zone attigue.

Art. 97.

Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del prefetto, giusta l'art. 46 della legge, s'intendono le materie e le sostanze che, per loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.

Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del prefetto quando le materie o le sostanze appaiano destinate per la fabbricazione degli esplosivi.

Art. 98.

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto od artifici in quantità non superiore a chilogrammi 25 di peso lordo, ovvero un numero di 1500 cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonchè duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.

Gli esplosivi di cui al primo comma devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite dall'art. 17 del regolamento 9 marzo 1902, n. 85, per l'esecuzione del testo unico di legge 2 marzo 1902, n. 56.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini del 3° comma dell'art. 50 della legge.

Agli effetti dell'art. 49 della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenze per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

Art. 99.

Per la fabbricazione, deposito e vendita delle munizioni di sicurezza occorre la licenza del prefetto.

La licenza non è necessaria per il trasporto delle munizioni stesse.

Art. 100.

E' in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della Commissione centrale consultiva di cui all'art. 85, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego, a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonchè di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.

Art. 101.

Qualora, per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato *B*, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possano cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.

Art. 102.

Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi artificiali deve ottenere una dichiarazione di idoneità da parte di un funzionario dell'ufficio tecnico di finanza, competente in materia di esplosivi.

La dichiarazione è rilasciata in seguito al risultato favorevole di un esperimento pratico, col quale l'aspirante deve dimostrare la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

L'aspirante è tenuto a versare la somma di L. 50, per indennità al funzionario dell'ufficio tecnico di finanza, che presiede agli esami.

Tien luogo della dichiarazione di cui al primo comma di quest'articolo, il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

Art. 103.

Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nei commi primo e secondo dell'art. 102 del presente regolamento, e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.

Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di P. S. competente a rilasciare la licenza.

Art. 104.

Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 51 della legge è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gl'infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia.

Art. 105.

Gli esplosivi della seconda e terza categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.

Tali condizioni devono farsi constare mediante un certificato dell'autorità locale di P. S., sul quale il fabbricante o il venditore deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate e datare e sottoscrivere la dichiarazione.

Art. 106.

Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:

1. — Non lavorare di notte.

2. — Non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.

Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali.

3. — Far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito.

4. — Tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti. I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli articoli 134 e 139 della legge.

Art. 107.

La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.

Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli della terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal prefetto senza vincolo di scorta.

Art. 108.

I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico, alle autorità di pubblica sicurezza del porto.

Art. 109.

Nel registro prescritto dall'art. 54 della legge si prende nota della data dell'operazione, della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

Per gli esplosivi diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo, può essere usato il registro stabilito dall'articolo 20 del testo unico di legge per l'imposta sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti, approvato con decreto 8 luglio 1924 del Ministro per le finanze.

E' permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.

Art. 110.

In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denunzia all'autorità di P. S.

Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo nella denunzia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.

Art. 111.

E' soggetta alla licenza contemplata dall'art. 56 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.

La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità locale di P. S.

Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al comma precedente non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.

E' obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

§ 11. — *Dei portieri e dei custodi.*

Art. 112.

L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 61 della legge incombe:

a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;

b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, e degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonchè di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.

Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

Art. 113.

I documenti da prodursi a corredo della domanda per l'iscrizione nel registro dei portieri sono esenti da tassa di bollo, a termine dell'articolo 74 della tabella *B* annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 114.

L'autorità di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.

Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di P. S. e a riferirle ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.

Art. 115.

Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.

L'autorità di pubblica sicurezza, accertata l'identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.

§ 12. — *Delle industrie insalubri e pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi.*

Art. 116.

Qualora per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 63 e 64 della legge occorra una visita sopra luogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre ingegneri o periti incaricati dal prefetto o dal podestà, secondo la rispettiva competenza.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI.

§ 13. — *Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.*

Art. 117.

La domanda per ottenere la licenza di cui agli articoli 67 e 68 della legge deve essere presentata dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante, e deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il numero delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

Art. 118.

La licenza di cui all'art. 67 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Art. 119.

Gli esercenti mestieri ambulanti, che dànno spettacoli al pubblico, devono munirsi, oltre che del certificato di iscrizione o della licenza, rispettivamente prescritti dagli articoli 122 e 125 della legge, anche della licenza contemplata dall'art. 68 della legge stessa.

Per gli spettacoli o trattenimenti, che si dànno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 84 della legge, deve essere richiesta anche la licenza a termine degli articoli 67 o 68 della legge medesima.

Art. 120.

Non può essere concessa licenza per corse di cavalli, o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non siasi provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di P. S., compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

Agli agenti della forza pubblica, che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa, è dovuta, a carico del concessionario, l'indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.

Tra le condizioni da imporsi nella licenza dev'essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite e autorizzate.

Art. 121.

Per le gare di velocità di autoveicoli, aereonautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni, che l'autorità di P. S. ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Art. 122.

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità locale di P. S. l'apposito regolamento del giuoco.

Art. 123.

Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.

Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Art. 124.

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di P. S., almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

L'autorità di P. S., ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'art. 67 della legge e ne informa tempestivamente il questore.

Art. 125.

E' richiesta la licenza dell'autorità locale di P. S., a termine dell'art. 68 della legge, per i piccoli trattenimenti che si dànno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da giocolieri, saltimbanchi, danzatori, commedianti, cantastorie, cantanti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili mestieranti.

Art. 126.

L'autorità locale di P. S., nel concedere la licenza di cui è parola nell'articolo 68 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

Art. 127.

Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.

In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione:

1) che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali;

2) che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re, il Sommo Pontefice, il Capo del Governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovrani o i rappresentanti delle Potenze estere;

3) che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;

4) che offenda il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principî costitutivi della famiglia;

5) che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione;

6) che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico.

Art. 128.

Agli effetti dell'articolo 72 della legge, ogni opera destinata, per la prima volta, alla rappresentazione in pubblico, nella provincia, deve essere comunicata tempestivamente al prefetto, in duplice esemplare.

Qualora l'opera possa essere rappresentata, il prefetto appone il visto ai due esemplari, uno dei quali è restituito all'interessato.

Ove, invece, ritenga di dover proibire la rappresentazione, provvede, con ordinanza motivata, da comunicarsi al richiedente.

Art. 129.

Non sono consentiti trattenimenti di ipnotismo (magnetismo, mesmerismo, fascinazione), di fakirismo ed altri simili, che possano recare una perturbazione profonda nella impressionabilità del pubblico, a meno che, per le particolari cautele a cui fossero sottoposti, sia escluso, a giudizio del medico provinciale, ogni pericolo di nocumento alle persone.

A tali spettacoli non possono assistere i minori dei sedici anni.

Art. 130.

Tra i trattenimenti vietati a termini dell'articolo 69 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.

Art. 131.

L'avviso di cui è parola nell'art. 73 della legge dev'essere dato al questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere:

a) le generalità e la firma di chi gestisce la fabbrica, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;

b) l'indicazione del luogo dove si fabbricano o si commerciano le pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonchè, in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.

Art. 132.

I fabbricanti, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio di pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero.

Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve esserne fatta immediata e chiara annotazione nel registro.

Art. 133.

L'autorizzazione all'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, a norma dell'art. 74 della legge, non può essere concessa dal prefetto se non quando sia stato accertato che la preparazione e lo svolgimento delle scene nelle quali s'intende impiegare i fanciulli non abbiano luogo in ore avanzate della notte, nè in località insalubri o pericolose; che l'opera da prestare, per la sua qualità e durata, sia compatibile con l'età e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali è chiesta l'autorizzazione; e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da poter danneggiare moralmente i fanciulli medesimi.

Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il prefetto promuove su di essa il parere del Comitato di patronato per l'assistenza della maternità e dell'infanzia della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione.

Il Comitato, compiuti gli opportuni accertamenti, si pronunzia sulla domanda, indicando, ove ne sia il caso, le condizioni alle quali debba essere subordinata l'autorizzazione per garantire la salute e la moralità dei fanciulli.

Art. 134.

Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel Regno se prima non sia stata sottoposta a revisione da eseguirsi mediante la integrale proiezione cinematografica della pellicola presso il Ministero dell'interno, o presso le Prefetture nel caso previsto dal successivo articolo 141, e se non abbia ottenuto il relativo nulla osta.

Sono sottoposte a tale obbligo anche le pellicole destinate alla esportazione.

Qualora di una stessa pellicola esistano più esemplari, è sufficiente che ne sia proiettato uno solo, purchè gli altri siano ad esso identici.

Art. 135.

Nessuna pellicola cinematografica destinata alla rappresentazione nel Regno può essere ammessa alla revisione di cui all'articolo precedente, se non sia stata sottoposta al preventivo esame di cui all'art. 142 il relativo copione o scenario, e se il soggetto in esso descritto non sia stato in massima riconosciuto rappresentabile.

Il copione deve contenere una descrizione del soggetto ed essere presentato in doppio esemplare con domanda redatta su competente carta da bollo all'ufficio centrale di revisione cinematografica. La ditta ha facoltà, a tutto suo rischio, di presentare il copione contemporaneamente alla domanda di nulla osta per la revisione della pellicola. Non è richiesta la presentazione del copione a scopo di revisione preventiva, per le pellicole di attualità e per quelle di carattere istruttivo che riproducano:

a) sports, monumenti, opere d'arte, città, paesaggi;

b) vita e costumi di popoli, fatti della storia naturale, fenomeni ed esperimenti scientifici;

c) lavorazioni agricole, impianti ed esercizi industriali.

Art. 136.

Fermo il disposto dell'art. 127, il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non può essere rilasciato

quando si tratti della riproduzione di scene, fatti e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà, anche se a danno di animali; di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici e medianici, e, in genere, di scene, fatti e soggetti che possano essere di scuola ed incentivo al delitto.

Art. 137.

Il nulla osta per le pellicole destinate alla esportazione non può essere rilasciato quando si tratti di scene, fatti e soggetti che possano compromettere gli interessi economici e politici, il decoro e il prestigio della Nazione, delle istituzioni o delle autorità pubbliche, dei funzionari o degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, o ingenerare all'estero errati e dannosi apprezzamenti sul nostro Paese, oppure turbare i buoni rapporti internazionali.

Art. 138.

La domanda per ottenere il nulla osta deve essere presentata al Ministero dell'interno (Servizio di revisione cinematografica) insieme con la pellicola da rivedere e deve essere redatta in due esemplari, uno dei quali munito della prescritta marca da bollo.

La marca da bollo deve essere annullata o dal procuratore del registro prima che la domanda sia firmata, ovvero dall'interessato, mediante la scritturazione della data in tutte lettere.

Quando la descrizione del soggetto trattato nella pellicola importi l'impiego di più fogli, in ciascun foglio deve corrispondersi la prescritta tassa di bollo.

La domanda deve essere fatta, per conto ed in nome della ditta fabbricante o importatrice, da chi legalmente la rappresenta.

Le ditte estere devono stabilire nel Regno una sede secondaria ed una legale rappresentanza, assoggettandosi alle norme stabilite nell'art. 230 e seguenti del codice di commercio. L'adempimento di tali obblighi deve essere dimostrato mediante esibizione di certificato notarile o della cancelleria del Tribunale.

Il rappresentante legale della ditta risponde della osservanza delle disposizioni del § 13 del presente regolamento.

I due esemplari della domanda debbono essere identici e contenere:

a) l'indicazione della ditta richiedente, della sua sede, nonchè il nome e domicilio del suo rappresentante;

b) l'indicazione del titolo, della marca di fabbrica e della lunghezza in metri della pellicola;

c) la particolareggiata descrizione dei titoli, sottotitoli e delle scritture comprese nella pellicola, nello stesso ordine con cui si susseguono in questa, in modo che tutto corrisponda esattamente alla produzione cinematografica;

d) la dichiarazione che la pellicola viene presentata per la prima volta alla censura.

I titoli, i sottotitoli e le scritture, tanto sulla pellicola quanto sugli esemplari della domanda, debbono essere redatti in corretta lingua italiana.

Possono tuttavia essere espressi in lingua straniera, purchè riprodotti fedelmente e correttamente anche in italiano.

Art. 139.

La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta.

Art. 140.

La tassa per la revisione dei copioni e quella dovuta per ogni metro della lunghezza dichiarata della pellicola da rivedere devono essere versate o direttamente presso l'Ufficio delle concessioni governative di Roma, ovvero, a spese della parte, mediante vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo.

Il procuratore del registro rilascia speciale quietanza, che è allegata alla domanda di cui all'art. 138 e conservata negli atti del Ministero dell'interno.

Qualora si accerti che la lunghezza della pellicola è maggiore di quella dichiarata, la revisione resta sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di aver versato il supplemento di tassa presso l'Ufficio anzidetto. Il pagamento della tassa dà diritto ad una sola revisione in prima istanza ed in grado di appello.

Art. 141.

La revisione viene eseguita secondo l'ordine di presentazione delle domande, salvo la precedenza alle pellicole che riproducano avvenimenti di attualità o che siano riconosciute di carattere istruttivo ai sensi dell'art. 135.

Per le pellicole di attualità, in casi di particolare urgenza, il Ministro per l'interno può delegare, di volta in volta, i prefetti a rilasciare il nulla osta per la rappresentazione in tutto il Regno.

Tale nulla osta non può essere concesso se non dopo la revisione integrale della pellicola, che deve essere fatta, a spese del richiedente, dal prefetto, al quale deve essere esibita la domanda a norma dell'art. 138 e la prova dell'effettuato pagamento.

Qualora il pagamento si faccia mediante vaglia, in luogo della quietanza della tassa può essere consegnato al prefetto il vaglia intestato al procuratore del registro di Roma.

Anche in caso di delegazione da parte del Ministro per l'interno, la revisione della pellicola resta sospesa sino all'effettuato pagamento del supplemento di tassa, ove si accerti che la lunghezza sia maggiore di quella dichiarata.

Il prefetto informa il Ministro per l'interno dei provvedimenti adottati in seguito alla delegazione e gli rimette l'esemplare della domanda non bollato.

Art. 142.

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole sono affidate a commissioni composte:

a) di un funzionario del gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno in servizio presso la Direzione generale della Pubblica Sicurezza, con funzione di presidente;

b) di un magistrato dell'ordine giudiziario;

c) di una madre di famiglia;

d) di due membri designati dal Ministero dell'economia nazionale;

e) di un membro aggiunto, designato dal Ministero delle colonie, il quale interviene alle sedute in cui debbono essere esaminati copioni o rivedute pellicole di soggetto coloniale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri. A parità di voti, prevale quello del presidente.

Nei casi in cui sia stato delegato il prefetto, a termini dell'articolo precedente, la revisione può essere affidata ad un funzionario di prefettura di grado non inferiore a consigliere, o facente funzioni da consigliere.

Gli interessati non possono assistere alla revisione.

Art. 143.

Il revisore deve dichiarare, per iscritto, sull'esemplare della domanda non bollato, se il nulla osta possa essere concesso ovvero se debbano essere soppresse determinate parti della pellicola riveduta, o alcuni titoli, sottotitoli o scritture contenuti in esse. In quest'ultimo caso, dopo che dagli interessati siano state praticate tali soppressioni, la pellicola deve essere ripresentata al Ministero dell'interno per il controllo.

Il nulla osta viene concesso dal Ministero dell'interno o incondizionatamente ovvero sotto condizione che siano soppresse determinate parti o variati dei titoli, ed è rilasciato sull'esemplare bollato della domanda.

Del provvedimento totalmente o parzialmente negativo e dei motivi di esso, l'ufficio di revisione dà comunicazione all'interessato, il quale appone la data e la firma sull'esemplare della domanda di cui al primo comma.

E' in facoltà dell'interessato di ottenere, previa presentazione di regolare domanda in carta da bollo, duplicati di nulla osta, esibendo appositi modelli, conformi alle istruzioni del Ministro per l'interno, con le prescritte marche da bollo annullate a cura dell'ufficio del registro, ovvero muniti del bollo straordinario equivalente.

Nel caso di duplicati di nulla osta composti di più fogli, la tassa di bollo deve essere corrisposta su ciascun foglio.

Art. 144.

Contro il diniego del nulla osta ministeriale o prefettizio, ovvero contro le condizioni dal medesimo apposte, è ammesso ricorso al Ministero dell'interno per un nuovo esame entro il termine di trenta giorni da quello della comunicazione di cui all'articolo precedente.

Salvo che l'interessato non dichiari per iscritto di rinunziare alla facoltà di ricorrere, la pellicola cinematografica non è restituita che dopo l'esito del ricorso o dopo trascorso il termine per ricorrere.

La tassa di cui all'art. 140 è sempre trattenuta qualunque sia l'esito della domanda presentata per ottenere il nulla osta.

Art. 145.

Il Ministro per l'interno decide definitivamente sul ricorso in seguito a nuova revisione della pellicola da parte di una Commissione d'appello, composta:

a) di due capi di divisione addetti alla Direzione generale della P. S., uno dei quali con funzioni di presidente;

b) di un magistrato dell'ordine giudiziario;

c) di una madre di famiglia;

d) di due persone competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica, designate dal Ministero dell'economia nazionale;

e) di un pubblicista designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

f) di un membro designato dal Ministro per le colonie.

In caso di assenza o di impedimento, i capi di divisione sono sostituiti dai capi di sezione in linea di anzianità.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 142 e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo sono nominati con decreto del Ministro per l'interno; durano in carica un anno e possono essere confermati soltanto per un anno.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione di appello, occorre la presenza di cinque componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

I commissari che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti d'ufficio.

Il Ministro per l'interno può, in ogni momento, provvedere alla sostituzione dei membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) della Commissione di prima istanza e *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) della Commissione di appello, che, per qualsiasi motivo, siansi resi meno idonei o incompatibili con le funzioni ad essi attribuite.

Non può far parte della Commissione di appello il funzionario che già siasi pronunziato come membro della Commissione di primo grado.

A ciascuno dei membri delle commissioni, che non sia funzionario dello Stato, spetta, a carico dell'erario, una indennità di lire dieci per ciascuna ora di revisione e per non più di cinque ore giornaliere.

Ai componenti le commissioni, che siano funzionari dello Stato, spettano le competenze ed i compensi consentiti dalle disposizioni generali vigenti.

I componenti le commissioni di revisione hanno diritto di accedere in qualunque ora nei locali dove si dànno spettacoli cinematografici, purchè siano muniti di apposita tessera rilasciata dal Ministero dell'interno.

Il Capo di Gabinetto del Ministro per l'interno, o un funzionario di gabinetto da lui delegato, può intervenire sia nelle commissioni di primo grado sia in quelle di appello.

Art. 146.

Un impiegato della Direzione generale della P. S. è destinato, con decreto del Ministro per l'interno, ad esercitare le funzioni di segretario della Commissione.

Egli cura l'accettazione delle domande di revisione delle pellicole e dei copioni che, progressivamente, in ordine cronologico, annota in distinti registri, nonchè l'accettazione delle domande pel rilascio dei duplicati di nulla osta di cui all'art. 143; ed è il consegnatario del materiale e degli atti tutti concernenti l'ufficio di revisione.

Art. 147.

Il Ministro per l'interno può, in qualunque momento, sia di propria iniziativa, sia a seguito di reclamo, richiamare le pellicole, anche se munite di nulla osta, ed ordinarne una revisione straordinaria innanzi alla Commissione d'appello.

Art. 148.

Le pellicole vietate, che, in seguito a cambiamenti o sostituzioni di parti, vengono presentate a nuova revisione, debbono essere corredate, oltre che dalla domanda di cui all'art. 138, anche da una particolareggiata descrizione delle scene e delle didascalie soppresse, aggiunte o modificate, e dalla ricevuta attestante il pagamento di una nuova tassa di revisione.

Art. 149.

Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.

Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di P. S.; ed esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica.

Art. 150.

Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire

i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno.

Di tale obbligo o, se del caso, della autorizzazione ministeriale deve farsi annotazione nel nulla osta.

Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

Qualora nelle infrazioni di cui sopra risulti la responsabilità delle ditte editrici o importatrici per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 139, il Ministro per l'interno, senza pregiudizio delle pene comminate dalla legge e della eventuale revoca del nulla osta, può sospendere, per un periodo da determinarsi volta per volta, la accettazione delle domande di revisione delle pellicole da parte di tali ditte.

Le pellicole, per le quali sia stato revocato come sopra il nulla osta, non possono essere riammesse alla rappresentazione in pubblico, se non in seguito a nuova revisione, previo nuovo integrale pagamento della relativa tassa.

Art. 151.

Il nulla osta per le pellicole destinate alla esportazione è rilasciato dal Ministro per l'interno ed è apposto sull'esemplare bollato della domanda relativa, da presentarsi in doppio esemplare, di cui uno in carta semplice, dagli interessati.

Le pellicole già sottoposte a revisione ed approvate per la rappresentazione nel Regno sono esenti da una nuova revisione agli effetti della esportazione.

Chi esporta deve dichiarare alla dogana le pellicole esportate, allegandovi i rispettivi nulla osta. Nel caso, di cui al precedente comma, è sufficiente allegare il nulla osta rilasciato per il Regno.

Art. 152.

Ferme restando le limitazioni di carattere generale stabilite nell'art. 136, i minori degli anni 16 debbono essere esclusi dagli spettacoli cinematografici che rientrino nel genere passionale o poliziesco, o che, a giudizio della commissione di revisione, possano comunque sovraeccitare le passioni e corrompere, con la forza della suggestione, gli animi giovanili.

Art. 153.

Fermo il disposto dell'art. 74 della legge, i fanciulli minori di quindici anni non possono, a termini del successivo art. 77, essere impiegati in sale adibite a spettacoli cinematografici.

Art. 154.

L'autorità di P. S. non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, e della legge 16 giugno 1927, n. 1121.

Art. 155.

Qualora non siano osservate le disposizioni del § 13 del presente regolamento, il Ministro per l'interno può sospendere o revocare il nulla osta rilasciato per la proiezione della pellicola, e il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 67 della legge, salvo le sanzioni penali.

Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.

La licenza revocata ad un coniuge non può, di regola, essere concessa all'altro coniuge, nè ai figli, nè ai genitori del titolare della licenza revocata.

Art. 156.

Per l'applicazione dell'art. 78 della legge, è istituita in ogni provincia una Commissione permanente di vigilanza, nominata ogni anno dal prefetto, che la presiede.

Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del Genio Civile, il comandante dei vigili del fuoco, dove esistano, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo, designato dai sindacati locali riconosciuti, nonchè il podestà del Comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo.

Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le veci e il rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo da un delegato supplente designato dai sindacati riconosciuti.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 157.

La Commissione permanente di vigilanza:

1° dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

2° verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e d'igiene dei locali stessi ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione dagli infortuni;

3° controlla con frequenza se vengono osservate le norme e le cautele imposte; se i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti.

Per l'esercizio di questo controllo fuori del capoluogo della provincia, la Commissione delega il podestà del Comune nel quale trovasi il locale da visitare, l'ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico.

Art. 158.

Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al prefetto per l'approvazione.

Il prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza.

Art. 159.

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dalla autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'articolo 157, n. 3, del presente regolamento.

Art. 160.

Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti

e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte soltanto verso l'esterno.

Art. 161.

Il prefetto ha diritto ad un palco.

Il palco da assegnarsi, a termini dell'art. 79 della legge, all'autorità di P. S. deve essere in prima fila e prossimo all'ingresso del palcoscenico. Può prendervi posto anche l'ufficiale dei CC. RR. di servizio.

In mancanza di palchi, il prefetto, l'autorità di P. S., e l'ufficiale dei RR. CC. di servizio, hanno diritto ad un posto distinto.

Il prefetto e i funzionari da lui delegati hanno diritto di assistere alla prova generale delle opere destinate alla rappresentazione pubblica.

Art. 162.

Hanno ingresso libero ai locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di P. S. che vi sono comandati di servizio e i membri della Commissione di vigilanza teatrale, muniti di apposita tessera rilasciata dal prefetto.

Art. 163.

Il funzionario e gli agenti di P. S. incaricati del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 160, nonchè di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 82 della legge e dalla licenza.

Art. 164.

Per gli effetti di cui all'art. 81 della legge, è richiesto il consenso dell'ufficiale di P. S. che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.

Art. 165.

L'autorità locale di P. S. può rifiutare il rilascio della licenza, di cui all'art. 114 della legge, per l'affissione di manifesti, relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione.

Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità di P. S.

Sono soggetti all'obbligo della licenza, di cui all'art. 114 della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene o di ritratti di artisti e simili.

Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, l'autorità competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.

L'autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche nulla contengano che sia in contrasto con le disposizioni dell'art. 136 o con le eventuali condizioni apposte dal Ministero dell'interno nel nulla osta per la proiezione delle pellicole cinematografiche.

Art. 166.

Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'articolo 83 della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonchè l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di P. S.

I progetti di mascherate collettive od allegoriche devono essere preventivamente approvati dall'autorità di P. S.

§ 14. — *Degli esercizi pubblici.*

Art. 167.

Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 84 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna. Qualora si tratti di alberghi, si osservano anche le disposizioni del R. decreto 24 maggio 1925, n. 1102.

Art. 168.

La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

La licenza può essere anche revocata a chi impieghi, nell'esercizio, persone di non buona condotta morale e politica.

Art. 169.

La licenza di cui all'art. 84 della legge è stesa sul modello annesso al presente regolamento.

Art. 170.

Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall'art. 84 della legge.

Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, la concessione della licenza è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'autorità stessa deve anche accertare che le condizioni dell'edificio e l'organizzazione dello stabilimento offrano sufficienti garanzie per la morale pubblica e pel buon costume.

Art. 171.

L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria.

Art. 172.

Gli esercizi pubblici indicati nell'art. 84 della legge non sono soggetti alla speciale licenza, prescritta dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico, fermo restando l'obbligo del versamento della cauzione.

Per gli esercizi diversi da quelli in cui si spacciano al minuto bevande alcooliche, il questore, nel rilasciare la licenza, terrà presente il disposto dell'art. 3, n. 2, del citato decreto, e può revocarla nei casi previsti dal successivo art. 5.

La determinazione dei prezzi di vendita al minuto è sempre di competenza dell'autorità comunale.

Art. 173.

Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termine dell'art. 84 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.

L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.

Art. 174.

Non è considerata vendita ambulante di bevande alcooliche, ai sensi dell'art. 85 della legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi.

Art. 175.

La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, di cui all'art. 86 della legge, è subordinata all'approvazione, da parte del questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.

Ogni infrazione alle norme stesse, ancorchè dovute a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.

Art. 176.

Per ottenere l'autorizzazione speciale del prefetto prescritta dall'art. 87 della legge, il richiedente deve provare di essere già munito della licenza di esercizio. Per la vendita al minuto di sole bevande ultraalcooliche, la licenza è rilasciata dal prefetto contemporaneamente all'autorizzazione.

Art. 177.

La Commissione provinciale, di cui all'art. 89 della legge, è composta:

a) del prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede;

b) di un consigliere di prefettura;

c) di un membro designato dai Consigli provinciali dell'economia;

d) di un membro designato dal Consiglio provinciale di sanità;

e) del medico provinciale;

f) di un rappresentante degli esercenti, designato dai Sindacati locali riconosciuti;

g) di un funzionario di pubblica sicurezza, di grado non inferiore a commissario.

Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia esercita le funzioni di segretario della Commissione.

I membri elettivi e designati durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purchè nel biennio precedente non siano mancati per qualsiasi causa a più della metà delle sedute o non siano intervenuti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Per la legalità dell'adunanza è necessario l'intervento di almeno tre membri, dei quali uno sia o il medico provinciale o il membro designato dal Consiglio provinciale di sanità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 178.

La Commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qual volta il prefetto ne ravvisi la necessità.

In ogni caso la Commissione deve deliberare entro due mesi dalla presentazione delle singole domande.

Art. 179.

A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei Comuni divisi in frazioni.

Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la Commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerlo come frazione, purchè si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.

Art. 180.

Per l'esecuzione dell'art. 93 della legge, la Commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presente la popolazione residente in ciascun Comune od in ciascuna frazione, secondo l'ultimo censimento, e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se, nel Comune o nella frazione, il rapporto stabilito dalla legge sia o non superato, tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato art. 93, quanto per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso, e conseguentemente indica quanti esercizi degli uni e degli altri siano in più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene.

Nel procedere a tale computo, la Commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400 o rispettivamente a 1000, ma non minore di 200 o 500, che eventualmente residui.

Nei Comuni o frazioni di Comune, dove non esistono esercizi pubblici, può essere autorizzata l'apertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti.

Il questore deve comunicare alla Commissione, nel mese di dicembre di ogni anno, l'elenco di tutti gli esercizi che effettivamente esistono in ogni Comune o frazione di Comune, con la indicazione della loro specie, della ubicazione e del nome degli esercenti.

Art. 181.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune, nei quali siano superati i rapporti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 93, non può essere accordata alcuna nuova licenza per apertura di altri esercizi.

Si considera come nuova licenza quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso Comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare l'esercizio.

Art. 182.

Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso Comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso del questore.

Nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall'articolo 87 della legge, l'assenso è dato dal prefetto sul parere favorevole della Commissione provinciale contro l'alcoolismo.

Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dell'esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali.

L'assenso può essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario e può essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcoolismo.

L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione, ove l'esercente, senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa, trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio, restando salva, in ogni caso, l'applicazione delle pene incorse.

Art. 183.

Non sono compresi nel rapporto di cui all'art. 93 della legge:

a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcooliche di qualsiasi genere sia fatta di regola soltanto a chi vi alloggia;

b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purchè non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purchè rimanga esclusa la vendita all'esterno.

Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici;

c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie con ingresso soltanto dall'interno;

d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie e tramviarie isolate e lontane dall'abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla Commissione provinciale;

e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell'art. 101 della legge.

Art. 184.

Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcooliche di qualsiasi specie, la Commissione deve tener conto della natura dell'esercizio, del genere della clientela che possa frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcoolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel Comune, nella frazione o nel quartiere della città, in cui l'esercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o di trasferirlo.

Art. 185.

Per l'esecuzione dell'art. 96 della legge, la Commissione provinciale determina le distanze, tanto nel caso di concessione di nuove licenze, che di trasferimento di esercizi esistenti.

La Commissione provinciale può stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcool superiore al 21 % del volume.

Art. 186.

La domanda per ottenere l'autorizzazione del prefetto per la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici deve essere motivata.

Ove il prefetto accolga la domanda, deve indicare in quali ore, entro i limiti della protrazione di orario, debba essere esclusa la vendita o il consumo delle bevande alcooliche di cui all'art. 87 della legge.

Art. 187.

Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi ha facoltà di consentire eccezionalmente il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio di giuochi, ancorchè sia stata conseguita la relativa licenza.

Art. 188.

Agli effetti dell'art. 94 della legge e degli articoli 186 e 187 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:

a) alberghi;
b) ristoranti e trattorie;
c) caffè e bars;
d) bottiglierie e fiaschetterie;
e) osterie e bettole;
f) sale pubbliche per bigliardi ed altri giuochi leciti;
g) spacci di bevande non alcooliche;
h) bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli o di vetture;
l) locali di stallaggio e simili.

Art. 189.

In tutti i casi in cui la Commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.

Di regola, i sopraluoghi sono eseguiti da un membro della Commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente.

Art. 190.

Agli effetti dell'art. 84 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcooliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcooliche di cui all'art. 87 della legge, e di due terzi di litro per le altre.

Per le bevande non alcooliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

Art. 191.

Si considerano bevande alcooliche aventi un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto.

Art. 192.

Il divieto di vendita nei giorni festivi e di elezioni pubbliche, delle bevande di cui all'art. 87 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purchè le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; nè alle farmacie, purchè la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.

Art. 193.

Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcooliche di cui all'art. 87 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: « Contiene alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume ».

Art. 194.

I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

Hanno pure obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcooliche, indicate nell'art. 87 della legge, che trovansi in vendita nell'esercizio, nonchè la riproduzione a stampa degli articoli 94, 95, 99 e 110 della legge e degli articoli 187, 190 a 196 e 201 del presente regolamento.

Art. 195.

E' vietata nei pubblici esercizi la vendita al minuto di bevande alcooliche di qualsiasi genere, alle quali si attribuiscano, sui recipienti o con annunzi nell'esercizio, proprietà curative specifiche.

Art. 196.

Non è permesso somministrare al minuto bevande alcooliche di qualsiasi specie come premio di scommessa o di giuoco, nè farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Art. 197.

Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcooliche di qualsiasi genere, hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.

Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.

Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcool, ad uno dei laboratori dello Stato, incaricati dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria.

I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.

Art. 198.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcoolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.

Art. 199.

La denunzia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcooliche di qualsiasi genere deve essere presentata al prefetto per iscritto 15 giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.

La denunzia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al prefetto non oltre il termine di 15 giorni.

Analogamente si procede per la denunzia delle variazioni che occoresse apportare all'elenco.

Art. 200.

Gli esercenti hanno obbligo di tenere acceso un lume alla porta principale dell'esercizio dall'imbrunire alla chiusura.

Art. 201.

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio e somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombro del locale.

Art. 202.

Gli esercenti pubblici non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Art. 203.

I minori degli anni diciotto non possono essere impiegati negli esercizi pubblici, nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcooliche costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.

E' fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente.

Negli altri esercizi è consentito l'impiego dei minori degli anni diciotto, purchè non si adibiscano a quei servizi nei quali si somministrano bevande alcooliche.

Art. 204.

L'avviso, di cui all'art. 97 della legge, deve contenere l'indicazione del periodo di tempo, in cui l'esercizio rimarrà chiuso.

I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso articolo 97, ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio, per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.

L'autorità locale di P. S., nel mese di dicembre, invia al questore le licenze ritirate a termine dell'art. 97 della legge; l'elenco degli esercizi, pei quali fu presentato avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decide il questore o il prefetto, secondo la rispettiva competenza.

Le licenze degli esercizi temporaneamente chiusi sono vidimate alla data della riapertura.

Art. 205.

Le licenze temporanee degli esercizi pubblici, di cui all'articolo 101 della legge, devono contenere l'indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza.

Agli esercizi temporanei non può essere concessa, in ogni caso, l'autorizzazione di cui all'art. 87 della legge.

Art. 206.

Il proprietario o il fittaiuolo, che intenda vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza, purchè presenti preventivamente all'autorità locale di P. S. una dichiarazione scritta dalla quale risulti:

a) da quali fondi sia ricavato il vino;

b) l'estensione dei medesimi;

c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;

d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.

L'autorità locale di P. S., riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine massimo consentito per la vendita.

Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 15, 94 e 99 della legge e 200 e 201 del presente regolamento.

Art. 207.

Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati, o dia altrimenti alloggio per mercede, oltre alle

indicazioni della via e della casa, si deve specificare quante camere e quanti letti sono offerti in fitto, e, qualora si tratti di appartamenti, il numero degli ambienti di cui questi si compongono.

Ogni trasferimento ed ogni mutamento nelle condizioni denunziate nella prima dichiarazione, devono essere notificati all'autorità locale di P. S., che ne prende atto sulla dichiarazione.

Art. 208.

La disposizione dell'art. 107 della legge circa l'obbligo dell'esibizione della carta d'identità e della tenuta di uno speciale registro non si applica alle case di cura.

S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari, nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche.

Art. 209.

Nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.

Art. 210.

La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 108 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.

§ 15. — *Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico.*

Art. 211.

Sono sottoposti alla disposizione dell'art. 111 della legge, oltre all'esercizio delle arti tipografica, litografica e fotografica, ogni altra riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle figure, dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafo o al cyclostile, e qualsiasi altro mezzo idoneo alla divulgazione scritta del pensiero.

Art. 212.

La licenza di cui all'art. 111 della legge è richiesta anche per l'esercizio girovago delle arti ivi contemplate e deve riportare il visto dell'autorità di P. S. dei Comuni che si percorrono.

La licenza è, in tal caso, valida esclusivamente nell'ambito del territorio della Provincia.

L'autorità locale di P. S. può, nel pubblico interesse, imporre limitazioni e divieti, in relazione alle condizioni locali di tempo e di ambiente.

Art. 213.

La domanda per conseguire la licenza di cui all'art. 111 della legge deve contenere la indicazione della sede e della specie dell'esercizio, e del nome del direttore tecnico, ove questi sia persona diversa dal titolare dell'azienda.

Ogni variazione dev'essere comunicata al questore nel termine di cinque giorni.

Art. 214.

Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell'art. 112 della legge può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.

Se non ricorrono gli estremi del reato, il sequestro può essere preceduto da diffida.

Art. 215.

Per l'esecuzione dell'art. 114 della legge, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato, in duplice esemplare, all'autorità locale di P. S., che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.

Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone la firma sull'altro da conservarsi in ufficio.

Art. 216.

Per Amministrazioni pubbliche, a termine dell'art. 114 della legge, s'intendono le Amministrazioni dello Stato, quelle degli enti autarchici e parastatali e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio.

Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 114, per gli avvisi, la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di un'amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la divulgazione dei mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie e di tutti gli altri contemplati dall'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

Art. 217.

La licenza, di cui all'art. 114 della legge, è richiesta per tutti i Comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorchè il richiedente sia già munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe.

Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in più Comuni, è sufficiente la licenza dell'autorità di P. S. del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione dell'autorità locale di P. S. e deve essere comunicato ai prefetti delle Provincie dove si vogliono distribuire o affiggere, almeno ventiquattr'ore prima dell'affissione o della distribuzione.

E' in facoltà dei prefetti di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.

Art. 218.

La responsabilità di chi affigge o distribuisce stampati o manoscritti senza averne ottenuta licenza, non esclude quella delle persone nell'interesse delle quali l'affissione o distribuzione è eseguita.

§ 16. — *Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari.*

Art. 219.

La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termine dell'art. 116 della legge, deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuol attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.

Per le agenzie di pegno, si deve, inoltre, indicare la misura degli interessi che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, e il metodo che intende seguire nell'alienazione dei pegni non riscattati.

Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.

Art. 220.

Sotto la denominazione di « agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari », usata dall'art. 116 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari; le agenzie di compra-vendita o di locazione di immobili; le agenzie per abbonamenti a giornali; le agenzie teatrali, le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità e simili.

Art. 221.

Non sono soggetti alla disciplina dell'art. 116 della legge le agenzie o gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella di Pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza o di pacchi, i Monti di pietà, le Casse di risparmio e simili.

Art. 222.

I mediatori pubblici, siano sensali od agenti di cambio, iscritti nei ruoli del Consiglio provinciale dell'economia, non cadono sotto la disciplina dell'art. 116 della legge.

Vi sono, invece, soggetti i mediatori privati, sia di titoli che di merci o di affari.

Non può essere concessa licenza per l'esercizio della mediazione per le professioni liberali.

Art. 223.

Deve munirsi della licenza, di cui all'art. 116 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.

Art. 224.

Per le agenzie di collocamento al lavoro delle donne si osservano anche le disposizioni del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207.

Art. 225.

Le licenze per l'esercizio di agenzie di collocamento di nutrici, devono essere rilasciate previo parere favorevole del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. 226.

Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dall'art. 116 della legge, sono tenuti ad esibire la licenza all'autorità locale di P. S. dei Comuni che percorrono.

L'autorità locale di P. S. appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.

Art. 227.

L'autorità di P. S., nel rilasciare la licenza per l'apertura e l'esercizio di agenzie di pegni, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse che l'agente può percepire, facendone anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'art. 121 della legge.

Art. 228.

Gli oggetti non riscattati entro sei mesi dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 623 e segg. del Codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente ed approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 229.

Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di P. S.

Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunziati all'autorità medesima.

Art. 230.

E' vietato di accettare pegni da persone di età minore o in istato di ebbrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.

E' altresì vietata ogni operazione di soppegno.

Art. 231.

L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di P. S., la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

Art. 232.

Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere assicurati contro l'incendio, per una somma complessiva fissata, di anno in anno, dal questore, sentito il Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 233.

Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 121 della legge, è a madre e figlia, stampato, e deve contenere:

a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;
b) la data dell'operazione;
c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
d) il loro valore approssimativo;
e) l'importo e la durata del prestito;
f) l'interesse da corrispondersi;
g) la data della spignorazione;
h) la data della vendita del pegno;
i) la somma ricavatane.

La figlia o cartella, che si rilascia all'interessato, deve portare la firma dell'agente e riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera *a* alla lettera *f* inclusivamente.

Art. 234.

Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di se-

guito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.

Art. 235.

I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 236.

Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di P. S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.

Art. 237.

Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.

Art. 238.

Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizione e di trasporto, iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale dell'economia, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.

All'uopo, le imprese devono produrre al questore un certificato dell'amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.

§ 17. — *Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.*

Art. 239.

Il rilascio del certificato di iscrizione, di cui all'art. 122 della legge, e le successive vidimazioni annuali sono di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'esercente ha il domicilio o la dimora abituale.

Art. 240.

A meno che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, il certificato d'iscrizione è valido per tutto il Regno, e deve essere presentato, per il visto, all'autorità di P. S. dei Comuni che si percorrono.

L'autorità di P. S. del Comune, cui è presentato il certificato, ha facoltà di imporre limitazioni e divieti in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente.

Art. 241.

L'iscrizione nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza di coloro che esercitano alcuno dei mestieri girovaghi, indicati nell'art. 122 della legge, non autorizza all'esercizio di attività soggette a determinate autorizzazioni di polizia.

Art. 242.

Non possono essere rilasciati certificati di iscrizione per l'esercizio di giuochi di qualsiasi specie, neppure con la qualifica di « giocoliere ambulante ».

Art. 243.

L'iscrizione prescritta dall'art. 122 della legge è necessaria anche per i barcaiuoli e i conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto e simili, che esercitano il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle autorità marittime.

La iscrizione non è necessaria per i conduttori di autoveicoli, pei cocchieri, pei barcaioli, pei mulattieri e pei facchini, a servizio di determinati istituti o di imprese di agenzie pubbliche, albergatori e simili.

Art. 244.

Per l'iscrizione dei cacciatori di mestiere e dei pescatori di mestiere, si osservano anche le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1676, e della legge 24 marzo 1921, n. 312.

Art. 245.

La disposizione dell'art. 122 della legge si applica ai componenti di bande musicali o di orchestre, ancorchè sussidiate da enti pubblici, quando siano costituite allo scopo di esercitare il mestiere girovago di suonatori a fine di lucro.

Ne sono escluse le bande e le orchestre di enti o di associazioni, ancorchè si prestino a suonare in pubblico a pagamento.

In ogni caso, non è consentito suonare sulle vie o sulle piazze pubbliche senza darne preventivo avviso scritto alla autorità locale di P. S., con la indicazione del programma da eseguire, del luogo e dell'ora dell'esecuzione.

Il programma deve essere anche comunicato, quando le bande o le orchestre siano state richieste per prendere parte a processioni o cortei o ad accompagnamenti funebri.

Per ragioni di ordine pubblico, l'autorità locale di P. S. può vietare l'esecuzione del programma in tutto o in parte.

Art. 246.

Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.

Il prefetto provvede, sentito il Comando della Divisione Militare.

Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del prefetto.

E' in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.

Art. 247.

Sotto la denominazione di « mestiere di ciarlatano » si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gl'indovini, gl'interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Art. 248.

Nell'esercizio della facoltà attribuitale dall'art. 123 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza valuta le condizioni fisiche, intellettuali e di famiglia dei minori di 18 anni, nonchè la natura particolare del mestiere pel quale si domanda l'iscrizione ed accerta che siavi il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

L'iscrizione deve essere ricusata quando si tratta di mestieri che nascondono il vagabondaggio o la mendicità.

Art. 249.

Il certificato di iscrizione può essere ricusato, non solo alle persone pericolose per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale, ma anche a coloro che, per le loro qualità ed attitudini o per inidoneità, possono esser causa di danni nell'esercizio del mestiere per cui la iscrizione è richiesta.

Art. 250.

Ai sensi dell'art. 124 della legge:

a) sono « guide » coloro che, per mestiere, accompagnano i clienti nelle visite ai monumenti, alle opere d'arte, ai musei, alle gallerie, agli scavi archeologici, alle ville, ai paesaggi e simili, per illustrarne i pregi storici ed artistici o le bellezze naturali;

b) sono « guide alpine » coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri;

c) sono « portatori alpini » coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri, per trasportare bagagli o vettovaglie;

d) sono « corrieri » coloro che, per mestiere, accompagnano comitive, famiglie o persone singole nei viaggi che compiono attraverso il Regno;

e) sono « interpreti » coloro che, per mestiere, prestano l'opera propria per la traduzione orale di lingue straniere.

Non hanno bisogno di munirsi della licenza prescritta dall'art. 124 della legge gli interpreti stabilmente impiegati presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'azienda, oppure, vestiti in uniforme, nelle stazioni ferroviarie o nei porti, con l'autorizzazione delle autorità ferroviarie o portuali.

Art. 251.

Chi intende esercitare tutti od alcuni dei mestieri indicati nell'articolo precedente deve munirsi delle relative autorizzazioni.

Art. 252.

La concessione della licenza per l'esercizio dei mestieri indicati nell'art. 250 del presente regolamento è subordinata all'esito favorevole di un esperimento, da sostenersi dinanzi ad una Commissione provinciale, nominata dal prefetto e composta:

1) da un consigliere di Prefettura, con funzioni di presidente;

2) da un funzionario di P. S.;

3) da due funzionari designati dall'Amministrazione centrale dell'antichità e belle arti;

4) da un docente di lingue straniere, designato dal Regio provveditore agli studi;

5) da un delegato della Direzione generale dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

E' in facoltà del prefetto nominare membri aggregati, su designazione del Regio provveditore agli studi, del Touring Club Italiano e del Club Alpino Italiano. Per l'esperimento degli aspiranti al mestiere di guida alpina o di portatore alpino, i due rappresentanti dell'Amministrazione centrale dell'antichità e belle arti sono sostituiti da un delegato del Touring Club Italiano o da uno del Club Alpino Italiano.

Il funzionario di P. S. è anche segretario della Commissione.

Art. 253.

L'esperimento è orale e verte:

1) per le guide, sull'illustrazione storico-artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche, e sulle bellezze naturali della località in cui il candidato aspira ad esercitare il mestiere di guida, nonchè su una o più lingue straniere indicate dal candidato;

2) per le guide alpine, sulla topografia della zona in cui il candidato aspira ad esercitare il suo mestiere; sulla tecnica alpinistica e su nozioni di pronto soccorso;

3) per i portatori alpini, su nozioni elementari di tecnica alpinistica e di pronto soccorso;

4) per i corrieri, su elementi di geografia turistica, sui regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti, e sull'organizzazione turistica;

5) per gl'interpreti, sulla lingua o sulle lingue straniere indicate dal candidato.

Art. 254.

L'esperimento ha luogo di regola ogni anno.

Per esservi ammesso il candidato deve farne domanda al prefetto, indicando il mestiere che intende esercitare, la località per la quale chiede l'autorizzazione, le lingue sulle quali intende sostenere l'esperimento, e produrre i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario;

3) certificato medico, da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'esercizio del mestiere cui aspira;

4) quietanza dell'eseguito versamento, presso il conto corrente della Prefettura, della somma di L. 100 per indennità ai componenti la Commissione giudicatrice.

Non possono essere ammessi agli esami coloro che si trovano nelle condizioni indicate ai nn. 1 e 2 dell'articolo 10 della legge; e possono esserne esclusi coloro che si trovano nelle condizioni previste al 2° comma dello stesso articolo 10, o abbiano riportato condanna per reati contro il buon costume, o che, a giudizio del prefetto, non risultino di buona condotta.

All'atto dell'esperimento, il candidato deve esibire al presidente della Commissione la carta di identità.

Art. 255.

Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro la carta di identità, nonchè la licenza o il certificato d'iscrizione di cui devono essere munite, e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti della pubblica sicurezza.

Art. 256.

E' vietato agli albergatori ed agli esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come guida, interprete, corriere o portatore alpino una persona che non sia munita della licenza prescritta dall'art. 124 della legge.

Art. 257.

La dichiarazione all'autorità locale di P. S. di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratta di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

Art. 258.

L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 128 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente.

Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.

Tale copia è rilasciata dal questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.

Art. 259.

Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 128 della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.

Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche, nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

Art. 260.

La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorchè siti in località diverse.

In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 258.

Nella copia deve essere annotata dal questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.

Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal questore, nella cui circoscrizione si trova la succursale dell'esercizio.

Art. 261.

La licenza è stesa sul modello allegato al presente regolamento.

La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.

Art. 262.

Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 129 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

§ 18. - *Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.*

Art. 263.

Il libretto degli operai e domestici, contemplato dall'articolo 130 della legge, è tascabile e legato in pelle.

Nella prima pagina, sono indicati: l'ufficio che lo rilascia; la data, il nome, cognome e paternità, domicilio, età, stato civile, mestiere e connotati del titolare, che vi appone la firma, oppure l'impronta digitale se è illetterato.

Le pagine sono numerate e firmate dal funzionario, che lo rilascia.

Il libretto è rilasciato a prezzo di costo.

Art. 264.

Le note, da comunicarsi all'autorità di pubblica sicurezza dai direttori di stabilimenti, capi officina, impresari, proprietari di cave ed esercenti delle medesime, devono essere corredate dalle schede individuali degli operai assunti al lavoro.

Sono dispensati dall'inviare le note e le schede gli stabilimenti delle pubbliche amministrazioni e le aziende il cui personale è sottoposto ad uno stato giuridico secondo le norme del diritto pubblico.

TITOLO IV.

DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA.

§ 19. - *Delle guardie particolari.*

Art. 265.

Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 139 della legge.

Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonchè le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.

Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal prefetto.

Art. 266.

Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 139 della legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione.

Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano giuramento, innanzi al pretore, con la seguente formula:

« Giuro che sarò fedele al Re e ai suoi Reali successori, « che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello « Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con « diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto di « ufficio, e conformando la mia condotta, anche privata, alla « dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni « o partiti, la cui attività non si concili con i doveri del mio « ufficio ».

Il pretore attesta, in calce al decreto del prefetto, del prestato giuramento.

La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento.

Art. 267.

Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persone od enti diversi.

Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.

Art. 268.

Quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di provincie diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del prefetto di ciascuna Provincia.

Il giuramento è prestato presso uno dei pretori, nei cui mandamenti siano i beni da custodire.

Art. 269.

Qualora si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.

Art. 270.

Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del concessionario.

Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione.

Si applicano alla divisa ed al distintivo le disposizioni dell'art. 246 del presente regolamento.

Art. 271.

Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 272.

Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 41 della legge e dall'art. 72 del presente regolamento.

La licenza di porto d'armi a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.

§ 20. — *Degli istituti di vigilanza e di investigazione privata.*

Art. 273.

La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 135 della legge deve contenere l'indicazione del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento, dell'organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate, dell'orario di servizio, del turno pel riposo settimanale, e dei mezzi per provvedere ai soccorsi, in caso di malattia.

Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto per gl'infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia.

Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati, occorre specificare, nella domanda, anche le operazioni all'esercizio delle quali si chiede di essere autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneità.

L'atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e l'approvazione delle tariffe, dell'organico, delle mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia.

Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto deve essere autorizzata dal prefetto.

Art. 274.

Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 116 della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 135 della legge stessa.

Art. 275.

Gli enti ed i privati muniti dell'autorizzazione, di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 134 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.

Devono altresì essere comunicati al prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.

Art. 276.

Nel registro di cui all'art. 136 della legge devono essere indicati:

a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;

b) la data e la specie dell'affare o della operazione;

c) l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione;

d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità e l'onorario convenuto.

Il registro deve essere conservato per cinque anni.

TITOLO V.

DEGLI STRANIERI.

§ 21. — *Del soggiorno degli stranieri nel Regno.*

Art. 277.

La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale è parola nell'art. 143 della legge, dev'essere fatta in iscritto, mediante scheda, conforme all'annesso modello, munita della firma del dichiarante.

In essa lo straniero deve indicare:

a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai 16 anni, che lo accompagnano;

b) la nazionalità e il luogo di sua provenienza;
c) da quanto tempo si trova nel Regno;
d) lo scopo della sua venuta in Italia;
e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterrà;
f) il luogo dove ha preso abitazione;
g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a qualunque titolo, nel Regno;
h) se e quale professione, industria o commercio eserciti nel Regno, in nome proprio, o in società con altri o per conto altrui.

Art. 278.

L'autorità di pubblica sicurezza, esaminati i documenti che lo straniero esibisce per comprovare la sua dichiarazione, ed accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta, qualora nulla osti alla permanenza di lui nel Regno, e trasmette al questore il duplicato della scheda.

Il possesso della ricevuta costituisce, per ogni effetto, la prova dell'adempimento, da parte dello straniero, dell'obbligo derivantegli dall'art. 143 della legge.

Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Nei casi previsti al secondo comma dell'art. 143 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza, cui viene presentata una successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione e sulla relativa nuova ricevuta.

Art. 279.

Lo straniero alloggiato in albergo, o in altro luogo debitamente autorizzato a dare alloggio per mercede, può presentare, per mezzo dell'esercente, all'autorità di pubblica sicurezza la dichiarazione prescritta dal precedente art. 277, munita della propria firma e della elencazione dei documenti d'identificazione.

L'esercente trasmette, nello stesso giorno, all'autorità di pubblica sicurezza la dichiarazione, ritirandone ricevuta, che consegna immediatamente all'interessato.

Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo della notificazione prescritta dal secondo comma dell'art. 107 della legge.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica se lo straniero non sa sottoscrivere la dichiarazione.

Art. 280.

Chi presiede ad istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, a case di salute o di cura, o ad altre comunità civili o religiose, deve far pervenire all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di tre giorni, le dichiarazioni individuali degli stranieri che intendono giovarsi della dispensa di comparire personalmente dinanzi l'autorità medesima.

Deve, inoltre, far notificare, entro ventiquattr'ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, i nomi degli stranieri che lasciano lo istituto o la comunità, e la località dove sono diretti.

Art. 281.

E' parimenti esonerato dal presentarsi personalmente lo straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, deve pervenire all'autorità di pubblica sicurezza, nel termine prescritto, a mezzo di persona di fiducia dell'interessato o di chi l'assista.

Art. 282.

Negli alberghi e negli altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede deve essere affissa, in modo visibile, nel vestibolo o nelle sale di convegno, la trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, degli articoli 143, 144, 145, 149, 150 della legge e 277, 279, 280, 281 del presente regolamento.

§ 22. - *Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno.*

Art. 283.

Nei casi preveduti al primo e terzo comma dell'art. 151 della legge, il prefetto della Provincia, nella quale ha luogo la liberazione di uno straniero condannato per delitto o per contravvenzione alle norme sul soggiorno, richiede al Ministro per l'interno l'autorizzazione ad emettere il decreto di espulsione.

Qualora il prefetto ritenga opportuno di non ordinare la espulsione o quando si tratti di stranieri compromessi verso il proprio Stato per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati, per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferisce al Ministro per l'interno.

Art. 284.

Nel decreto di espulsione sono ricordate le disposizioni dell'art. 152 della legge.

Art. 285.

Occorrendo di fare rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per l'espulsione, il prefetto ne avverte il rispettivo console per gli eventuali suoi provvedimenti, o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al confine con foglio di via obbligatorio, riferendone al Ministro per l'interno.

Art. 286.

In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l'autorità di pubblica sicurezza ne dà subito notizia al prefetto, che ne riferisce al Ministro per l'interno.

Lo straniero è sottoposto a rilievi segnaletici e ad interrogatorio, particolarmente sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio.

In attesa delle eventuali istruzioni ministeriali, lo straniero fermato, che non sia indigente, vagabondo, diffamato per i delitti, o recidivo in contravvenzione alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri o sospetto in linea politica, può essere rilasciato sotto l'osservanza delle condizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli.

Le disposizioni dei primi due commi del presente articolo si applicano anche quando lo straniero debba essere deferito, per qualsiasi reato, all'autorità giudiziaria.

Art. 287.

Devono, in ogni caso, essere respinti dal confine, in applicazione dell'art. 153 della legge, gli stranieri che esercitino mestieri dissimulanti l'ozio o il vagabondaggio o la questua,

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCETÀ.

§ 23. — *Dei malati di mente e degli intossicati.*

Art. 288.

Sotto la denominazione di « infermi », usata nel presente paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le persone affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebbrianti o stupefacenti.

Art. 289.

La denuncia di cui all'art. 154 della legge è fatta dagli esercenti la professione di medico-chirurgo, e, ove sia il caso, dai dirigenti gli istituti manicomiali od ospitalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata.

Nella denuncia sono indicati:

a) il nome e cognome, la condizione, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo;

b) la diagnosi della malattia;

c) il luogo dove l'infermo è curato e le misure adottate per l'assistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario l'internamento dell'ammalato in un istituto di cura pubblico o privato;

d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell'autorità di P. S.

Della seguita denuncia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.

Art. 290.

Il rilascio del certificato per l'internamento dell'infermo in un manicomio non dispensa dall'osservanza dell'adempimento, di cui all'articolo precedente.

Art. 291.

Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perchè l'infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sè o per gli altri, ne informa l'autorità locale di P. S. e formula le eventuali proposte.

Art. 292.

Ove risulti che l'infermo intenda recarsi o siasi recato in altro Comune, l'autorità locale di P. S. ne avverte l'autorità di P. S. del luogo ove l'infermo intende dirigersi o siasi già diretto.

§ 24. — *Degli inabili al lavoro.*

Art. 293.

Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per insanabili difetti fisici od intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.

Per i fanciulli in istato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 294.

Ai fini di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità locale di P. S. provvede a che la persona, che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorità stessa la sua relazione.

Il termine può essere prorogato.

Art. 295.

La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, è, dall'autorità locale di P. S., proposta agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel Comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri degli enti.

Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l'autorità di P. S., richiesti al procuratore delle imposte e all'esattore dei Comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali e comunali, trasmette la proposta di ricovero al prefetto, pei provvedimenti di competenza del Ministro per l'interno.

Nel frattempo, l'autorità locale di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti che, per l'urgenza, potessero essere richiesti.

Art. 296.

L'autorità locale di P. S. cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al Comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede per l'accompagnamento dell'inabile.

Il prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente di finanza.

Art. 297.

Non si provvede al ricovero quando una o più persone assumano per iscritto, in confronto dell'autorità di P. S., l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'inabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione.

Se la persona, a favore della quale l'obbligazione è stata assunta, è colta a mendicare, viene deferita all'autorità giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto di ricovero.

Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua sussistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

Art. 298.

Qualora l'inabile, di cui sia stato ordinato il ricovero, non intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani arbitrariamente, vi è accompagnato con la forza.

Art. 299.

Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca dell'ordinanza, quando, per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di ricovero.

Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termine del Codice penale, ove sia colto a mendicare.

Art. 300.

La disposizione dell'articolo 156 della legge si applica anche nel caso in cui l'inabile al lavoro o i congiunti di lui pos-

sano provvedere solo parzialmente alla spesa pel mantenimento.

Copia dell'atto di diffida è trasmessa al procuratore del Re, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 156 della legge.

§ 25. — *Delle questue o collette.*

Art. 301.

Per gli effetti dell'articolo 157 della legge, si considerano di *beneficenza* e possono essere autorizzate dal questore le questue o collette dirette a raccogliere fondi od oggetti, anche fuori dei Tempi, pel mantenimento di ordini religiosi mendicanti o per sopperire a spese di culto presso chiese povere.

Art. 302.

Chi intende promuovere una questua o colletta deve farne domanda al questore, indicando il relativo piano, la destinazione degli oggetti o dei fondi da raccogliere, i Comuni in cui deve essere fatta, la durata di essa e le generalità complete delle persone che ne sono incaricate.

In nessun caso le questue o collette possono farsi per mezzo di persone di età minore o di non buona condotta morale e politica, nè in tempo di notte.

Gli incaricati della questua o colletta devono essere muniti della carta di identità e di apposita tessera, da rilasciarsi dal questore.

Il questore può subordinare il rilascio della licenza al versamento, nel conto corrente della Prefettura, di una cauzione in misura proporzionata all'entità della somma o al valore degli oggetti, che, secondo il piano progettato, si presume possa ricavarsi dalla questua o colletta.

La cauzione non può essere restituita se non consti che siasi completamente erogato il ricavato della questua o colletta, secondo il progetto approvato e le condizioni stabilite nella licenza.

§ 26. — *Delle persone sospette.*

Art. 303.

Con la locuzione « fuori del proprio Comune », usata dall'art. 158 della legge, s'intende il Comune di domicilio o della dimora abituale.

§ 27. — *Della carta di identità.*

Art. 304.

La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.

Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale.

Art. 305.

La carta di identità è conforme all'annesso modello, riprodotto su cartoncino di color bianco.

Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni salienti.

Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la nazionalità del richiedente.

Si intende per « nazionalità » l'appartenenza politica di una persona ad uno Stato.

E' vietato di apporre sulla carta di identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle prescritte dal presente articolo o dall'annesso modello.

L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa.

Art. 306.

Insieme con la carta di identità, l'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che è riprodotto su cartoncino di color bianco.

Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del Comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro è trasmesso, entro 24 ore dal rilascio o dal rinnovo, al prefetto della Provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario da tenersi sempre al corrente.

Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del prefetto, è trasmesso al Ministero dell'interno.

Art. 307.

La carta di identità è esente da tassa di bollo.

All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una, esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri.

In caso di smarrimento, il duplicato della carta di identità è soggetto al pagamento di doppio diritto.

Art. 308.

Nei casi, in cui la legge consente che la identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari, di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; la tessera di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; la tessera che i Comandi della M. V. S. N. rilasciano ai propri dipendenti; la patente di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; il libretto di porto d'armi e il passaporto per l'estero.

L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può essere dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario.

Art. 309.

Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identità, quando contengono la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell'identità personale dei titolari.

Si considerano equipollenti alla carta di identità le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco, da chiunque rilasciate, quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta di un organo dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 310.

La carta di identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di P. S.

§ 28. — *Del rimpatrio obbligatorio.*

Art. 311.

Il rimpatrio obbligatorio, di cui all'art. 158 della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.

L'autorità di P. S. non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza o di moralità.

Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso al presente regolamento.

Art. 312.

Qualora sia da rimpatriare un liberato dal carcere che debba essere sottoposto allo stato di libertà vigilata o ad altre misure di sicurezza o all'ammonizione, e vi sia ragione per ritenere che possa rendersi latitante, il questore può ordinarne il rimpatrio per traduzione.

Art. 313.

L'autorità di P. S., che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel Comune, dal quale viene allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l'autorità di P. S. del luogo ove il rimpatriando è diretto.

L'autorizzazione per tornare nel Comune, dal quale il rimpatriato fu allontanato, deve essere richiesta per mezzo dell'autorità di P. S. del luogo dove egli si trova.

Questa ne informa l'autorità cui la richiesta è diretta, e formula le eventuali proposte.

§ 29. — *Del rimpatrio degli indigenti.*

Art. 314.

I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell'interno del Regno e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro.

Fuori dei casi accennati nell'art. 311, e quando non trattisi di indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai Regi consoli o da società di beneficenza o dimessi dagli ospedali o da altri istituti di ricovero, l'autorità di P. S. deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'interno.

Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso al presente regolamento.

§ 30. — *Dei liberati dal carcere.*

Art. 315.

L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all'art. 163 della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministro per l'interno e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, la indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.

Art. 316.

L'autorità di P. S. è tenuta a prestare ai liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo d'accordo con le società di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.

§ 31. — *Del Bollettino delle ricerche.*

Art. 317.

Un ufficio speciale istituito presso il Ministero dell'interno provvede alla diramazione delle ricerche a mezzo di apposito Bollettino periodico, che è inviato agli uffici di P. S., ai Comandi dei CC. RR., ed a quegli altri uffici e Comandi che possano interessarsi del relativo servizio.

§ 32. — *Della cartella biografica e del registro dei pregiudicati.*

Art. 318.

In ogni ufficio di P. S. sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli altri pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con istruzioni del Ministero dell'interno.

Dei pregiudicati minori degli anni sedici è tenuto un registro nominativo separato.

In ogni fascicolo individuale è tenuta una cartella biografica, in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne.

Art. 319.

L'obbligo di trasmettere ogni 15 giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertà, divenute esecutive, al questore del domicilio o dell'ultima dimora del condannato, a termine dell'art. 162 della legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.

Art. 320.

Il dispositivo delle sentenze di condanna è dai cancellieri trascritto in foglio a parte per ciascun condannato.

Il questore annota la sentenza nella cartella biografica, ne informa l'autorità locale di P. S. e conserva l'estratto nel fascicolo individuale della persona cui si riferisce.

§ 33. — *Della diffida.*

Art. 321.

La diffida, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 166 della legge, è fatta dal questore alla presenza del diffidato.

La persona da diffidare è invitata a presentarsi dinanzi al questore e, qualora non ottemperi all'invito nel termine assegnatole, è accompagnata dalla forza pubblica.

Il questore contesta al prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida; gli ingiunge di mutare tenore di vita, e lo avverte che, in caso diverso, sarà denunziato, senz'altro, per l'ammonizione a termini di legge.

Della seguita diffida si stende processo verbale.

§ 34. — *Dell'ammonizione.*

Art. 322.

La denunzia per l'ammonizione è fatta dal questore con rapporto scritto, motivato e corredato dai documenti su cui

si fonda e, in ogni caso, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei CC. RR.

Art. 323.

La Commissione per l'ammonizione pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente o di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Funziona da segretario un impiegato di Prefettura o un funzionario di P. S., scelto dal prefetto.

I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.

Art. 324.

L'ordinanza di ammonizione è comunicata al questore, e da questi all'autorità locale di P. S. e all'Arma dei CC. RR.

Art. 325.

In caso di comprovata necessità, l'autorità locale di P. S. può concedere all'ammonito speciali autorizzazioni, per iscritto, in deroga agli obblighi derivanti dall'ordinanza di ammonizione, informandone l'Arma dei CC. RR.

Qualora l'ammonito intenda di allontanarsi dalla propria dimora, è tenuto a darne preventivo avviso all'autorità locale di P. S., indicandone i motivi.

L'autorità di P. S. può munire l'ammonito di foglio di via obbligatorio, e, in ogni caso, ne informa il questore, l'Arma dei CC. RR. e l'autorità di P. S. del luogo ove l'ammonito è diretto.

Art. 326.

Il servizio militare non interrompe il biennio di validità dell'ordinanza di ammonizione.

Qualora, all'atto del congedamento, il biennio non sia ancora trascorso, l'ammonito ha l'obbligo di presentarsi subito all'autorità locale di P. S. per essere nuovamente sottoposto ai vincoli dell'ammonizione.

Tale obbligo incombe anche all'ammonito che, trovandosi in servizio militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.

§ 35. — *Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni* 16.

Art. 327.

La denunzia del minore di anni 16 che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell'art. 180 della legge, è fatta dal questore al presidente del Tribunale con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei CC. RR.

Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 328.

I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo.

I minorenni, riconosciuti affetti da infermità fisiche o psichiche, sono segnalati ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, pei provvedimenti ai sensi della legge 10 dicembre 1925, numero 2277, e del relativo regolamento.

Art. 329.

I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misure di P. S. sono provvisoriamente ricoverati presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia.

Ove ciò non sia possibile, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle carceri, in appositi locali distinti da quelli per gli adulti.

Di ogni singolo ricovero in istituti pii o religiosi deve essere data immediata telegrafica comunicazione all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indicando la data, i motivi del provvedimento e la presumibile durata della degenza del ricoverando.

§ 36. — *Dell'assegnazione al confino di polizia.*

Art. 330.

Le persone contemplate nell'art. 184 della legge sono, dal questore, denunciate al prefetto per l'assegnazione al confino di polizia, con rapporto motivato, da cui deve risultare la pericolosità del prevenuto per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale.

La proposta deve essere corredata dai documenti su cui si fonda, e, in ogni caso, dalla cartella biografica, dal rapporto informativo dell'Arma dei CC. RR. e da un certificato medico attestante se il prevenuto si trovi in condizioni da poter sopportare il regime del confino.

Art. 331.

Non possono essere proposti per l'assegnazione al confino i minori degli anni 16.

Art. 332.

Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli articoli 169, 170 e 171 della legge.

Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che sia tradotto dinanzi ad essa, per procedere al suo interrogatorio.

All'interrogatorio può, in ogni caso, essere sostituita la contestazione scritta degli addebiti, con invito a presentare le discolpe in congruo termine.

Art. 333.

Quando, nel complesso dei fatti denunziati, la Commissione non ravvisi gli estremi per l'assegnazione al confino e non ritenga di pronunciare ordinanza di non luogo, può applicare la misura dell'ammonizione o rinviare gli atti al questore perchè si faccia luogo alla diffida, a termine dell'art. 166 della legge.

Art. 334.

Emessa l'ordinanza di assegnazione al confino, la Commissione dispone l'immediato arresto del confinato, a meno che non vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 186 della legge.

Copia dell'ordinanza è, in ogni caso, comunicata, entro 24 ore, al confinato, con l'avvertenza della facoltà, che gli compete, di ricorrere alla Commissione di appello, nel termine di

giorni 10. Dal giorno dell'arresto decorre il periodo dell'assegnazione al confino.

Art. 335.

Le ordinanze della Commissione sono dal prefetto trasmesse al Ministero dell'interno, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) situazione di famiglia;
c) cartella biografica;
d) dichiarazione del casellario giudiziario;
e) estratti delle sentenze definitive non risultanti dalla dichiarazione del casellario;
f) certificato medico attestante se il confinato si trovi in condizioni da poter sopportare il regime del confino;
g) verbale di notifica dell'ordinanza;
h) rapporti informativi della Questura e dell'Arma dei CC. RR.;
i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni scritte.

Nel trasmettere i documenti, il prefetto formula proposte per la traduzione del confinato in un Comune del Regno diverso dalla sua residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri.

Art. 336.

La Commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.

In caso di assenza od impedimento di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.

I componenti della Commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministro per l'interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento.

Funziona da segretario un funzionario della Direzione generale di P. S.

I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.

Essi devono riportare il visto di esecutorietà del Ministro per l'interno.

Art. 337.

La Commissione di appello ha facoltà di ridurre il periodo di assegnazione al confino e di ordinare che, in luogo del confino, siano inflitte l'ammonizione o la diffida.

Art. 338.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al prefetto, per l'esecuzione e per la notifica all'interessato.

Art. 339.

L'autorità preposta alla sorveglianza degli assegnati al confino deve tenere un registro nominativo ed i fascicoli personali dei singoli confinati.

Nel registro sono annotati: il nome e cognome del confinato, la data del provvedimento di assegnazione, la durata del confino, il giorno dal quale ha inizio e quello in cui ha termine il periodo di assegnazione.

Ogni fascicolo individuale deve contenere la cartella biografica, nella quale devono essere annotate anche le condanne e le punizioni disciplinari riportate durante il confino.

§ 37. — *Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino.*

Art. 340.

E' in facoltà del direttore della colonia di consentire ai confinati di provvedersi, a proprie spese, di alloggi privati, in locali che siano sorvegliabili.

Quando non ostino circostanze speciali, i confinati possono farsi raggiungere da persone di loro famiglia, purchè dimostrino al direttore della colonia di aver assicurato per esse l'alloggio ed i mezzi di sussistenza.

Venendo meno queste condizioni, od in caso di abuso o di cattiva condotta del confinato o delle persone di famiglia, queste possono essere allontanate dalla colonia.

Art. 341.

I confinati di polizia, privi di mezzi di sussistenza, sono obbligati al lavoro.

La mercede è devoluta per intero a loro beneficio.

Qualora non abbiano mezzi di sussistenza nè siano in grado di procurarsi lavoro, sono ricoverati gratuitamente nei locali all'uopo predisposti e percepiscono, dal giorno dell'arrivo in colonia o nel Comune di confino, un sussidio giornaliero, nella misura stabilita dal Ministro per l'interno.

Art. 342.

I cameroni pel ricovero dei confinati devono corrispondere ai requisiti voluti dall'igiene.

Di notte devono essere sufficientemente illuminati.

Il numero dei ricoverati deve essere proporzionato alla capacità dei cameroni, in modo da assicurare una cubatura non inferiore a metri cubi venti per ogni ricoverato.

Ciascun camerone deve essere dotato di una latrina inodore e di un orinatoio per ogni venti persone.

Le modalità per l'impianto delle latrine e degli orinatoi, in relazione alle condizioni locali, devono essere determinate dal medico provinciale o da altro sanitario incaricato dal prefetto.

In ogni camerone deve essere assicurata una dotazione di acqua sufficiente per i bisogni ordinari dei ricoverati e per i servizi di pulizia. Ove manchi l'acqua corrente per uso potabile, deve essere assicurata una quantità di acqua igienicamente difesa da eventuali inquinamenti, secondo le prescrizioni del medico provinciale o di altro sanitario incaricato dal prefetto.

Art. 343.

A ciascuno dei confinati ricoverati nei cameroni sono forniti:

a) una branda di ferro con materasso, uso militare;
b) due lenzuola ed una federa, da cambiarsi il primo e il quindici di ogni mese;
c) due coperte di lana, tipo militare;
d) una seggiola ed un comodino di metallo, tipo ospedaliero;
e) un attaccapanni di metallo;
f) una brocca, un catino ed un porta catino di metallo;
g) una bottiglia ed un bicchiere di vetro;
h) due asciugamani, da cambiarsi il primo ed il quindici di ogni mese.

Ai confinati bisognosi può, inoltre, essere fornito, una volta all'anno, un vestito, tipo civile, ed un paio di scarpe, tipo militare.

Art. 344.

Ai confinati bisognosi deve essere assicurata l'assistenza sanitaria gratuita e la gratuita somministrazione dei medicinali, secondo le prescrizioni del medico della colonia.

Art. 345.

Ogni colonia deve essere dotata di una infermeria per le malattie comuni; di un piccolo ambiente per ambulatorio, visita medica e medicazione, nonchè di un locale per l'isolamento degli infermi affetti da malattie infettive.

Ogni infermeria deve avere almeno un infermiere, che può essere scelto fra gli stessi confinati, ed una congrua scorta di materiale di pronto soccorso.

Il medico della colonia ha l'obbligo di visitare settimanalmente i locali adibiti a dormitorio per constatarne le condizioni igieniche e suggerire, in caso di deficienze, gli opportuni rimedi.

Ogni trimestre la colonia deve essere ispezionata dal medico provinciale.

Art. 346.

Il direttore della colonia è tenuto a favorire la formazione di mense per i confinati, l'approvvigionamento dai centri di produzione o dai mercati, e ad adottare i provvedimenti che valgano ad assicurare, in relazione alle condizioni locali, un opportuno calmieramento.

Art. 347.

Oltre a quanto è prescritto negli articoli 189 e 190 della legge, è vietato ai confinati:

a) di giuocare d'azzardo;

b) di dare danaro ad usura;

c) di vendere, barattare, pignorare effetti di vestiario od altro, forniti dall'Amministrazione;

d) di esercitare il commercio senza il consenso del direttore della colonia;

e) di schiamazzare o di fare qualsiasi rumore durante le ore di riposo;

f) di imbrattare od altrimenti guastare i muri, i mobili, il vestiario e gli altri oggetti forniti dall'Amministrazione;

g) di discutere di politica e di fare propaganda politica in modo anche occulto;

h) di andare in barca, per diporto.

Art. 348.

L'orario di libera uscita per i confinati è stabilito come appresso:

dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle 7 alle 19;

dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20;

dal 1° maggio al 31 agosto, dalle 6 alle 21.

E' in facoltà del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.

Art. 349.

Il confinato non può spedire o ricevere corrispondenze o pacchi di qualsiasi genere, se non per il tramite della direzione della colonia, che può provvedere alla censura della corrispondenza e alla verifica del contenuto dei pacchi.

E' vietato al confinato di tenere presso di sè somme di denaro, che, a giudizio insindacabile del direttore della colonia, siano superiori ai bisogni ordinari.

Le somme eccedenti tali bisogni sono depositate in una banca locale od all'ufficio postale e non possono essere ritirate senza il visto del direttore della colonia.

Art. 350.

Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non perseguibili ai sensi dell'art. 193 della legge, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, sono punite con:

a) il richiamo;

b) il divieto di libera uscita;

c) la riduzione dell'assegno giornaliero.

Art. 351.

Il richiamo consiste in un rimprovero severo rivolto al confinato e nella diffida a non incorrere nuovamente in mancanze disciplinari, sotto comminatoria di più gravi provvedimenti.

Si infligge dal direttore della colonia per le semplici omissioni e per le mancanze di poco rilievo.

Art. 352.

Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si infligge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute.

Per mancanze alla disciplina di qualche entità, al divieto di libera uscita si può aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della metà; la sostituzione del tavolaccio alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra, due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche.

Al confinato in punizione è vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estranei.

La punizione di cui al presente articolo è inflitta da una Commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia, che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco.

Al confinato in punizione è concesso di prendere aria, una volta al giorno, in località all'aperto.

Art. 353.

Il confinato risponde del danno recato, con dolo o colpa, al materiale di arredamento e di casermaggio.

Sono autorizzate trattenute sull'ammontare del sussidio, in misura non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.

Art. 354.

Le disposizioni degli articoli 350, 351 e 352 non si applicano alle persone assegnate al confino quali pericolose per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 184, n. 1, della legge.

Le infrazioni alla disciplina, commesse da queste ultime, quando non siano perseguibili ai sensi dell'art. 193 della legge, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, sono represse dal direttore della colonia, a norma delle disposizioni del regolamento generale carcerario, concernenti la disciplina dei detenuti.

§ 38. — *Della liberazione condizionale e definitiva dei confinati.*

Art. 355.

La liberazione condizionale dei confinati, di cui è parola nell'art. 191 della legge, è ordinata dal Ministro per l'interno, su proposta del prefetto della Provincia nella quale dimora il confinato, sentito il prefetto della Provincia nella quale fu pronunciata l'ordinanza di assegnazione al confino.

Art. 356.

Il confinato liberato condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione, è munito di foglio di via obbligatorio per recarsi nel Comune ove intende fissare la sua dimora. Quivi, l'autorità di P. S. lo diffida a tenere buona condotta, con avvertenza che, in caso diverso, sarà rinviato al confino sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionale.

Della diffida si stende processo verbale.

Art. 357.

Trascorso il periodo del confino, l'autorità di P. S. dispone il rimpatrio del liberato con foglio di via obbligatorio, previo avviso al prefetto, che ne informa il Ministro per l'interno e il prefetto della Provincia nella quale il liberato va a stabilirsi.

Art. 358.

Il ritardo da parte del funzionario preposto alla vigilanza dei confinati a liberare, a compiuto periodo, un confinato è punito con pene disciplinari, salvo le sanzioni del Codice penale.

TITOLO VII.

DEL MERETRICIO.

§ 39. — *Delle dichiarazioni di locale di meretricio.*

Art. 359.

Sono considerati locali di meretricio, agli effetti degli articoli 194 e 195 della legge, anche le case nelle quali si eserciti abitualmente la prostituzione da donne che non vi hanno dimora.

Art. 360.

L'autorità di P. S., cui, per proprie informazioni o per denuncia, consti che, in un dato locale si eserciti abitualmente il meretricio, chiama alla sua presenza chi dispone del locale e le persone che potessero fornire utili notizie, per interrogarle e raccoglierne le dichiarazioni a verbale.

Ove l'autorità di P. S. non creda di dover procedere ad ulteriori indagini, promuove il parere del Comando dei CC. RR., ed emette la dichiarazione di ufficio di locale di meretricio.

La dichiarazione è notificata a chi dispone del locale, con l'ordine di chiuderlo entro 24 ore.

Art. 361.

Chi chiede l'autorizzazione per l'apertura di un locale di meretricio deve farne domanda all'autorità locale di P. S. e corredarla, oltre che dai documenti atti a comprovare il possesso, nel richiedente, dei requisiti prescritti dall'art. 10 della legge, anche dal consenso scritto del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale.

Art. 362.

Ricevuta la domanda, l'autorità di P. S.:

1) accerta, mediante ispezione, che i locali siano sorvegliabili e che possano essere adibiti ad uso di meretricio, anche nei riguardi della loro speciale posizione, tenuto conto del disposto dell'art. 196 della legge;

2) stabilisce, secondo le contingenze, se il locale possa avere uno o più ingressi, ordinando la chiusura, con muratura, di ogni altro passaggio all'esterno o di qualsiasi comunicazione con altri locali;

3) trasmette al medico provinciale, per il parere nei riguardi igienici, le opportune indicazioni intorno al locale e al numero delle donne che vi possono essere ammesse per esercitare il meretricio;

4) promuove il parere del Comando dell'Arma dei RR. CC. ed esegue ogni altra indagine od accertamento che ritenga opportuni;

5) invita il richiedente a firmare l'atto di sottomissione.

Art. 363.

L'atto di sottomissione deve contenere:

a) la descrizione completa del locale, con l'indicazione delle aperture che vi dànno accesso;

b) l'elenco e le generalità delle donne che vi eserciteranno il meretricio e delle persone che saranno addette al servizio;

c) l'obbligo di notificare, entro 24 ore, all'autorità di P. S., ogni cambiamento delle persone che vadano a dimorare nel locale o che l'abbandonino definitivamente;

d) l'obbligo di non ammettere nel locale nessuna donna, se prima non sia stata riconosciuta, dal medico visitatore, esente da manifestazioni contagiose delle malattie veneree e sifilitiche, contemplate dall'art. 1 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846; come pure di non permettere che nel locale si sottraggano donne alla vigilanza sanitaria e alle visite, o vi rimangano, per alcun titolo, anche temporaneamente, donne riconosciute o presunte affette dalle manifestazioni contagiose suaccennate; e di non accogliere nuovamente nel locale donne allontanate per cause di malattia, senza attestazione di completa guarigione, rilasciata dal medico visitatore, ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento;

e) l'obbligo di adottare le misure necessarie per la tutela igienica e sanitaria delle donne che dimoreranno nel locale e delle persone che lo frequenteranno;

f) l'obbligo di non richiedere o accettare, dalle donne chiamate a permanere nel locale, danaro od altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo;

g) la dichiarazione di osservare rigorosamente le disposizioni della legge di P. S. e del relativo regolamento, nonchè quelle del regolamento sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree, come pure qualsiasi prescrizione delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza.

Art. 364.

Le autorizzazioni di apertura dei locali di meretricio non possono essere emesse se non in seguito a parere favorevole, nei riguardi igienici, del medico provinciale.

Art. 365.

Contro i provvedimenti emanati dall'autorità di P. S. in materia di meretricio, ai sensi dell'art. 197 della legge, è ammesso ricorso alla Commissione, di cui allo stesso articolo, nel termine di 10 giorni dalla notificazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 366.

La Commissione interroga, in privato, l'autorità locale di pubblica sicurezza, gli interessati e i testimoni indicati dalle parti, ed assume tutte le informazioni che ravvisa opportune.

La Commissione delibera a maggioranza di voti.

Un funzionario di pubblica sicurezza è segretario della Commissione.

Le decisioni della Commissione sono comunicate al ricorrente, a cura dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

§ 40. — *Della vigilanza sul meretricio.*

Art. 367.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni dello articolo 213 della legge possono essere accompagnate allo ufficio di pubblica sicurezza, per le necessarie identificazioni.

Art. 368.

Le meretrici in possesso della tessera sanitaria, regolarmente tenuta, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, non possono essere considerate sospette di malattie contagiose, quand'anche si rifiutino di sottoporsi a visita medica, nel caso previsto dall'art. 211 della legge, nè, qualora siano dichiarate in contravvenzione al disposto del successivo art. 213, possono essere trattenute per la loro identificazione.

Art. 369.

Le donne dimoranti nei locali di meretricio sono presunte proprietarie delle vesti e degli indumenti confezionati per la loro persona e della biancheria personale, come di ogni altra cosa mobile, di cui sono in possesso.

Uscendo dai locali di meretricio, le donne possono asportare le vesti, gli indumenti e la biancheria personale, anche in caso di contestazione col tenutario della casa.

Gli altri oggetti, a richiesta di una delle parti, sono posti sotto suggello dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 370.

Quando una donna manifesti la volontà di abbandonare un locale di meretricio e dichiari che subisce o teme di subire maltrattamenti, minaccie o atti di resistenza, l'autorità di P. S. provvede alla tutela della richiedente e, ove la denuncia risulti fondata, ordina la chiusura del locale, senza pregiudizio dell'azione penale, se nel fatto ricorrono gli estremi del reato.

Art. 371.

Quando l'autorità di P. S. venga a conoscenza che una donna eserciti il meretricio contro la sua volontà od abbia manifestata l'intenzione di redimersi, la invita a comparire alla sua presenza, per incoraggiarla nella presa determinazione e per facilitarle il ritorno a vita onesta.

A tale effetto, interessa il podestà e il parroco del luogo ove dimora la famiglia della donna, perchè questa possa trovare, nella famiglia, assistenza o ricovero.

Nei luoghi ove esistono istituti aventi per iscopo di far tornare a vita onesta le donne dedite al mal costume, l'autorità di pubblica sicurezza si pone in rapporto con essi.

I prefetti devono favorire l'istituzione di tali enti, dove non esistono.

Art. 372.

Alle donne che dichiarano di voler abbandonare il meretricio possono essere concessi i mezzi gratuiti per il rimpatrio o per l'avviamento al lavoro, quando dimostrino che nel luogo ove intendono recarsi hanno assicurati i mezzi di sussistenza od onesta occupazione.

Art. 373.

Quando all'autorità di P. S. risulti che una minorenne sia dedita al meretricio, ne promuove il ricovero in una casa di patronato e, quando ciò non sia possibile e la minore non abbia compiuto il 16° anno di età, provvede a termine degli articoli 180 e seguenti della legge; salvo denuncia all'autorità giudizaria, quando ricorrano gli estremi dei reati di lenocinio, di corruzione o di tratta, a termine del Codice penale o del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207.

Per le minorenni sino all'età di anni 18 compiuti, l'autorità di pubblica sicurezza provvede di concerto con i comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 374.

Per la esecuzione del servizio disposto dal presente titolo, le autorità di pubblica sicurezza devono tenere i registri indicati con istruzioni ministeriali.

Tali registri sono tenuti segreti.

§ 41. — *Dell'Ufficio Centrale Italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.*

Art. 375.

Presso il Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, è costituito l'Ufficio Centrale Italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.

Tale Ufficio ha per compito:

a) di raccogliere tutte le notizie relative all'arruolamento di persone a scopo di prostituzione;

b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla Convenzione internazionale contro la tratta, conchiusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno per i delitti contemplati nel R. decreto-legge 25 marzo 1923, numero 1207, che riguardino stranieri;

c) di vegliare affinchè le autorità e gli agenti di pubblica sicurezza esercitino, specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere;

d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione, in Italia, allo scopo di stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo paese di origine a scopo di prostituzione;

e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio e in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che ne offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi;

f) di disporre perchè siano rinviate ai paesi di origine le persone suindicate, che richieggano il rimpatrio, o che sian richieste da persone le quali esercitino sopra di loro potestà o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale;

g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici o agenzie che si occupino del collocamento di donne;

h) di curare quanto altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico, interno od internazionale.

TITOLO VIII.

DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI.

§ 42. — *Della confisca dei beni.*

Art. 376.

Quando il prefetto ritenga di dover ordinare la confisca dei beni delle associazioni disciolte, vi provvede, di regola, con lo stesso decreto di scioglimento.

Art. 377.

I beni confiscati passano in proprietà dello Stato.

I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del Tesoro.

E' in facoltà del prefetto di disporre la cessione dei beni mobili ad istituti di beneficenza, con preferenza a quelli per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 378.

I beni immobili sono assunti in consistenza dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.

A tal fine, il prefetto comunica copia del decreto di scioglimento delle associazioni all'intendente di finanza, per l'esecuzione nella parte di competenza.

Ove il prefetto ritenga di dover proporre la cessione dei beni agli istituti di beneficenza, di cui all'articolo precedente, o di dare ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato rapporto al Ministro per l'interno, non appena decretato lo scioglimento dell'associazione.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 379.

Possono essere dispensati dall'esperimento, di cui all'articolo 102, i pirotecnici autorizzati, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, che, a giudizio insindacabile del prefetto, siano esperti nella fabbricazione o nell'accensione dei fuochi di artificio.

Possono, del pari, essere dispensati dall'esperimento, di cui al successivo art. 103, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già autorizzati alla fabbricazione di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, quando, a giudizio insindacabile del prefetto, siano esperti nella fabbricazione degli esplodenti.

Art. 380.

La disposizione dell'art. 173 del presente regolamento non si applica agli enti collettivi e ai circoli privati autorizzati alla vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termine dell'art. 230 della legge.

Art. 381.

Le guide, le guide alpine, i portatori alpini, i corrieri e gli interpreti, autorizzati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere dispensati dall'esperimento prescritto dall'art. 252, quando la loro idoneità sia riconosciuta dal prefetto, su parere, a seconda dei casi, del Ministero per la pubblica istruzione o della Direzione generale dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

Art. 382.

L'approvazione del prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli articoli 44 T. U. di legge 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non può essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 139 della legge.

E', tuttavia, in facoltà del prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82, n. 3, del citato regolamento.

Art. 383.

I modelli contenuti nell'allegato *C* al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro per l'interno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

ALLEGATO A.

Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti ai termini dell'articolo 84 del regolamento.

CATEGORIA I.

Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti.

1. - Polvere pirica nera ordinaria (da cannone, da fucileria, da caccia, da mina, da pirotecnici, da cannoni grandinifughi), di qualunque provenienza e forma.
2. - Polvere bruna, cioccolata, progressiva, di qualunque provenienza e forma.
3. - Acapnia, della ditta Baschieri e Pellagri in Marano (Bologna).
4. - Anigrina, id. id.
5. - Randite della fabbrica Randi Pietro.
6. - Excelsior, della Società Italiana Prodotti Esplodenti.
7. - Nivea, id. id.
8. - Sublimite della ditta Olivieri e C. di Ancona.
9. - Silurite della fabbrica Bianchini e C.
10. - Balistite della Società Anonima Dinamite Nobel.
11. - Lanite, id. id.
12. - Filite, id. id.
13. - Ichnusa, della Società Sarda Ercole Antico & C.
14. - Aristite, della fabbrica di Luigi Caramosca di Imola.
15. - Schultze, polvere senza fumo Inglese.
16. - E. C., id. id.
17. - Polveri senza fumo della Smokeless Powder C. Inglese.
18. - Cordite, polvere senza fumo Inglese e Tedesca.
19. - Normale, polvere senza fumo Svedese, Svizzera e Inglese.
20. - Rothweil, polvere da caccia senza fumo Tedesca.
21. - Walsrode, id. id.
22. - Amberite, polvere senza fumo Inglese.
23. - Mullerite, id. Belga.
24. - Polvere di Brugère.
25. - Polvere di Abel.
26. - Polvere senza fumo Diamond.
27. - Polveri senza fumo del R. Polverificio di Fontana Liri.
28. - Polvere da caccia D. N. della Società Anonima Dinamite Nobel.
29. - Cartocci di polvere per artiglieria.
30. - Cartocci metallici per artiglieria, muniti di proietto carico, purchè provvisti di spoletta, ma senza innesco, col foro a chiocciola, chiuso con tappetto a vite.
31. - Cartocci a bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purchè chiusi, con feltri o dischi solidi di cartone.
32. - Proietti carichi, purchè chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e col foro a chiocciola rispettivo chiuso con tappetto a vite, sia privi di spoletta e col rispettivo foro chiuso con tappo metallico a vite.
33. - Cartocci per armi subacquee da guerra, carichi di fulmicotone al 18 per cento almeno di acqua.
34. - Acido picrico (trinitrofenolo) purificato, cristallizzato, polveroso compresso o fuso.
35. - Fulmicotone stabilizzato, polpato e contenente almeno il 18 per cento di acqua.
36. - Cotone collodio stabilizzato, polpato e contenente almeno il 18 per cento di acqua.
37. - « Fulgor » polvere da caccia senza fumo.

38. - « Sport » polvere senza fumo della Società Italiana Prodotti Esplodenti.
39. - « Eureka » polvere senza fumo della Ditta Biganzoli.
40. - Cartucce da fucile cariche di polvere in numero superiore alle 1500 cartucce.
41. - « Dithorite » polvere per mine.
42. - « Cornaro » esplosivo da mina a base di nitrato di potassa, con esclusione assoluta di clorati.
43. - « Tritol » o trinitrotoluolo.
44. - « Solenite ».
45. - « Neonite » della New Explosives Company di Londra.
46. - « Cooppal Lamellaire N. 2 e N. 3 » della Poudrerie Royale di Wetteren (Belgio).
47. - « Präposit » esplosivo tedesco.
48. - « Imperialite » esplosivo da mina dell'ing. Calzoni di Brescia.
49. - « Chiarenzite » polvere da caccia della fabbrica Randi.
50. - « Americana » id. id.
51. - « Baston » id. id.
52. - « Fulmin » id. id.
53. - « Ideal » id. id.
54. - « T. bis francese » della Ditta Leon Beaux.
55. - « Saxonia » polvere da caccia senza fumo.
56. - « Libia » polvere da caccia senza fumo della Società Italiana Prodotti Esplodenti.
57. - « Polvere francese B. N. 3 F. » della Ditta Leon Beaux.
58. - « Phoberite » polvere da caccia senza fumo della Ditta Mattei.
59. - « Ideal Nobel's » polvere da caccia senza fumo.
60. - « Tripolitania » polvere da caccia senza fumo di Tullio Randi.
61. - « Jagdkonigpulver » della fabbrica Dall'Armi di Treviso.
62. - « Fasanpulver » id. id.
63. - « Rascite » polvere da mina della fabbrica Savoia di Como.
64. - « Sabulite » esplosivo da guerra delle Officine Elettrochimiche Rossi di Milano.
65. - « Vibrite » id. id.
66. - « Siperite » esplosivo della Società Italiana Prodotti Esplodenti.
67. - « Schneiderite » id. id.
68. - « Echo » della Ditta Sutter & Thevenot.
69. - « Binitrofenolo » della Società Industria Nazionale.
70. - « Esplosivo B. P. D. » polvere da guerra e da mina della Società Bombrini Parodi-Delfino.
71. - « Albite B. M. » di Luigi Bernardini e Camillo Mannelli.
72. - « Trebulite » esplosivo di L. Bernardini e C. Mannelli.
73. - « Trebulite O. » id. id.
74. - Cordone Bickford al tritolo a combustione rapida.
75. - « Flake » polvere da caccia Svedese.
76. - « Balistite attenuata B. P. D. » della Società Bombrini Parodi-Delfino.
77. - « Roma » polvere da caccia id. id.
78. - « Sipe » polvere da caccia e da tiro della Società Italiana Prodotti Esplodenti.
79. - « Ruby » polvere da caccia senza fumo Inglese.
80. - « Fonda » polvere da caccia senza fumo della Società Anonima Fabbricazione Esplosivi di Tortona.
81. - « Olimpia » polvere da caccia senza fumo della Ditta Stacchini.
82. - « Marconcini Jagdpulver » della Ditta Marconcini & C. di Verona.
83. - « Westfalisch - Imperial » id. id.
84. - « Boceda » polvere da caccia della Società Italiana Esplosivi e Munizioni.
85. - « Royal » polvere da caccia e da tiro della Ditta Stacchini.
86. - Polvere « Tipo Rothweil » Svedese per fucili da guerra.
87. - « Universal » polvere da caccia della Società Bombrini Parodi-Delfino.
88. - « Victoria » id. id.
89. - « Siem » polvere da caccia della Società Italiana Esplosivi e Munizioni.
90. - « Balistite compensata » della Ditta Pietro Randi di Lugo.
91. - « Norge » polvere da caccia e da tiro della Società « La Mecanurgica » di Brescia.
92. - « Balistite Dozza » polvere da caccia della Ditta G. Stagni.
93. - « Italiana » polvere da caccia della Società italiana polveri esplodenti.
94. - « Fainite » polvere da caccia senza fumo.
95. - Clorato di potassa.

CATEGORIA II.

Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti.

1. - Dinamiti, gelatine esplosive, gomme esplosive, di qualunque provenienza e forma.
2. - « Cannel Alvisi ».
3. - « Cremonite Alvisi ».
4. - « Malianite Alvisi ».
5. - « Esplosivi Nobel » per mine.
6. - « Cheddite ».
7. - « Prométhée ».
8. - « Rak e Rok ».
9. - « Cotone nitrato » secco, o con meno del 18 per cento di acqua, di tutte le provenienze, per gelatina esplosiva o per polveri senza fumo.
10. - « Fulmicotone » compresso, secco, o con meno del 18 per cento di acqua, di tutte le provenienze.
11. - « Inneschi di fulmicotone ».
12. - « Donnar ».
13. - « Stibiovirite ».
14. - « Antigorite ».
15. - « Lithofrattore ».
16. - « Albite » della Ditta Magnani Ottorino.
17. - « Grisoutine D. Gr. » della Società Anonima Dinamite Nobel.
18. - « Gelatina Vender » di sicurezza, della Ditta Ezio Vender.
19. - « Esplosivo Boceda nn. 1, 2, 3 », della Società Anonima Prodotti Esplodenti.
20. - « Canopus » di Raffaele Cirone.
21. - « Dinamite al binitrotoluolo » della Società Anonima Prodotti Esplodenti.
22. - « Grisoutine couche ».
23. - « Dinamite Telsite », « Dinamite Telsite P » e « Telsite Speciale », della Società Anonima Dinamite Nobel.
24. - « Milanol » di Colombo Pietro.
25. - « Miedziankit », della Società Anonima Officine Elettrochimiche Rossi di Milano.
26. - « Thunderholf » di Luigi Grispigni.
27. - « Nitropicrite » della Società Dinamite Nobel.
28. - « Polverino B. P. D. » detto anche « Securite » della Società Bombrini Parodi-Delfino.
29. - « Grisoutine n. 2 » della Società Dinamite Nobel.
30. - « Grisoutine n. 3 » della Società Dinamite Nobel.
31. - « Hermanite » di Lambertini Giuseppe.
32. - « Nitralite » e « Nitralite 1 » della Società Anonima Dinamite Nobel.
33. - « Tritolo ammonale ».
34. - « Esplosivo Negro » di Bonifacio Negro.
35. - « Sedulite » (tipo forte) dei fratelli Cavasonza di Casal Monferrato.
36. - « Nobeliti 1. 2. 3. 4. e 5. » della Società Anonima Dinamite Nobel.
37. - « Dinamite FOB » della Ditta Ferretti, Vedani, Bonissone & C. di Tortona.
38. - « Polvere FOB progressiva » id. id.
39. - « Polvere FOB nera » id. id.
40. - « Dinamite Gelatina A. » della Società Anonima Consumatori Esplosivi.
41. - « Ammonite n. 1 e n. 2 » id. id.
42. - « Grisoutite A. B. C. D. » id. id.
43. - « Blainite » id. id.
44. - « Cloramite » id. id.
45. - « Nobelite Galleria Ammonia A. e B. » della Società Anonima Dinamite Nobel.
46. - « Nobelite Cava B. ».
47. - « Nobelite Galleria B. ».
48. - « Dinamite FOB. di Sicurezza » della Società Anonima Fabbricazione Esplosivi.
49. - « Gomma I. A. » e « Gomma I. B. » della Soc. An. Italiana Consumatori Esplosivi.
50. - « Gelatina Esplosiva I. e O. » id. id.
51. - « F. G. D. I. Extra » e « G. D. I. n. 2 » id. id.
52. - « Ammonite A. » e « Ammonite B. » id. id.
53. - « Dinamite FOB. n. 1 » della Società Anonima Fabbricazione Esplosivi.
54. - « Dinamite FOB-0 » della Società Anonima Fabbricazione Esplosivi.
55. - « Dinamite FOB-00 » id. id.
56. - « Nobelite Galleria Ammonia Tipo C. », esplosivo da mina della Società Italiana Dinamite Nobel.
57. - « Vulcania A », « B », « C », esplosivi da mina della Società « La Mecanurgica » di Brescia.

CATEGORIA III.

Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti.

1. - Bombons fulminanti, purchè non contengano ciascuno più di mezzo grammo di materia fulminante.
2. - Capsule detonanti per dinamite e affini, contenenti fino a due grammi e mezzo di mistura fulminante.
3. - Capsule fulminanti per l'esplosione dei detonatori nei proietti da cannone, carichi di potenti esplosivi.

4. - Castagnole e petardi muniti di inneschi esplodenti all'urto, per frizione o per corrente elettrica.
5. - Ceci e confetti fulminanti, purchè non contengano più di mezzo grammo di materia fulminante.
6. - Inneschi elettrici.
7. - Inneschi cloratati per petardi.
8. - Miscugli pirotecnici contenenti clorati e simili sostanze che possono esplodere sia all'urto, sia per decomposizione spontanea.
9. - Micce a combustione rapida.
10. - Fulminato di mercurio.
11. - Azotidrato di piombo.
12. - Accenditori di sicurezza per inneschi elettrici.

CATEGORIA IV.

Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti.

1. - Fuochi pirotecnici di tutte le specie e da segnale, senza innesco fulminante, preparati con misture analoghe alla polvere pirica ordinaria con esclusione dei clorati, dei picrati, dei fulminati e delle dinamiti, salva l'eccezione di cui all'allegato *B*.
2. - Miscugli pirotecnici come al precedente n. 1.
3. - Castagnole senza innesco fulminante.
4. - Cartucce per pistola Wery.
5. - Artifici da guerra per segnalazioni.
6. - Cannelli fulminanti, per artiglieria, a frizione, a percussione ed elettrici.
7. - Stoppini a frizione ed a percussione.
8. - Inneschi per cartocci a bossolo da cannone.
9. - Inneschi di spolette.
10. - Dischetti accensibili per pistola-giocattolo, anche se a base di clorati.
11. - Ciocchette da bambini e da salons, anche a base di fulminato di argento.
12. - Polvere Battelli costituita da semplice miscuglio, senza lavorazione dei suoi componenti.
13. - Petardi da segnalamento della Ditta Camoncini di Como.
14. - Cartuccia magica di Tazzi Agostino di Firenze.
15. - « Fotolampo » polvere per fotografia, della Compagnia Italiana Bronzi Speciali di Torino.

CATEGORIA V.

Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

A.

1. - Bossoli di cartone per cartucce da caccia ad involucro rigido
2. - Bossoli metallici per fucile o per artiglieria.
3. - Capsule metalliche, per armi da caccia, da tiro e da guerra.
4. - Cartucce da salve cariche per fucili e pistole, chiuse con pallottole di legno, o carta, o celluloide, oppure chiuse con dischi di feltro assicurati nel bossolo se questo è metallico, o assicurati col lembo superiore ripiegato del bossolo, se questo è di cartone rigido.
5. - Cartucce cariche per fucili, in numero non superiore alle 1500 cartucce.
5. - Cartucce cariche per pistole, revolvers, floberts e simili in numero illimitato: cartucce e cartocci carichi per mitragliere, cannoni e simili di uso militare.
7. - Spolette a percussione, con innesco.
8. - Spolette a tempo e a doppio effetto per artiglieria, senza innesco.

B.

9. - Esplosivo Fulopite.
10. - Micce a combustione lenta, dette di sicurezza.
11. - Cartuccia per pistola spegnitrice Wolf.
12. - Inneschi elettrici con semplici miscele infiammabili e privi di capsula detonante.
13. - « Ritardatori » accenditori elettrici con miccia, sprovvisti di capsula.

C.

14. - Bengala di ogni specie.
15. - Candele a bengala, tipo fiammiferi, tipo fiaccole.
16. - Candele magiche, a sorpresa, a stella, a girandola.
17. - Candele elettriche, a stella e a girandola.
18. - Crisantemi a stella, a girandola, a pioggia d'oro, d'argento, elettrici.
19. - Pioggia meravigliosa, Cagliostro, non ti scordar di me.
20. - Piramidi, pioggia di neve.
21. - Fata morgana, stelle filanti, cascate di stelle.
22. - Fontane di perle, di stelle trionfali.
23. - Piccole fontane da salotto.
24. - Stelle giapponesi.
25. - Serpenti incantati, gloriosi a cratere.
26. - Scintille elettriche.
27. - Fulmini cinesi, piccoli fulmini.
28. - Candele da tavola, miracolose, di S. Nicolao.
29. - Vulcano Monte Pelèe, deposito munizioni, bazar.
30. - Trottole giaponesi, ruote, elica, turbine.
31. - Miracolo del mondo, Pel-Mel.
32. - Girandole da salotto, doppi bastoncini da salotto.
33. - Vortici soleggianti.
34. - Fiordalisi, bombe di fiori, cotillons.
35. - Nastri scoppianti da tirare.
36. - Confetti granate, mitragliatrici, pillole.

ALLEGATO *B* (Articolo 91).

CAPITOLO I.

Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, della 2ª e della 3ª categoria (Polveri, Dinamiti, Detonanti).

1. - Gli edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, della 2ª e della 3ª categoria, devono essere distanti:

a) non meno di metri cento dalle strade comunali, provinciali o nazionali, dalle strade ferrate, dai fiumi o canali, in cui si eserciti la navigazione;

b) non meno di metri duecento dalle case isolate;

c) non meno di metri quattrocento dagli opifici industriali e dai gruppi numerosi di casolari, chiese, scuole, ospedali, cimiteri, dai monumenti nazionali, e dai luoghi nei quali sogliońsi tenere riunioni di persone, come feste, fiere, mercati, campi sportivi e simili;

d) non meno di metri ottocento dalle borgate o città aventi una popolazione dai 500 ai 5000 abitanti;

e) non meno di metri mille dalle borgate o città aventi una popolazione dai 5000 ai 10,000 abitanti;

f) non meno di metri duemila dalle borgate o città aventi una popolazione superiore ai 10,000 abitanti.

Le distanze dall'abitato si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei perimetri rispettivamente circoscritti alle case dell'abitato ed alle officine pericolose dell'opificio.

2. - Le distanze di cui al numero precedente possono essere ridotte sino alla metà in ciascuno dei casi ivi accennati, se si trovino interposti colli, argini, terrapieni, traverse od altri rialzi di terra, naturali od artificiali.

I colli, gli argini, i terrapieni, le traverse e gli altri rialzi di terra naturali ed artificiali devono, tuttavia, soddisfare alle seguenti condizioni:

a) che essi stessi non possano essere causa di danni quando avvenisse una esplosione nell'opificio; perciò i rialzi artificiali devono comporsi di terra vegetale sciolta, od almeno la crosta esterna di tali rialzi, nella parte rivolta verso l'opificio dev'essere, per lo spessore di cinquanta centimetri, composta di pura terra vegetale senza miscuglio di ghiaia, ciottoli o grosse pietre, ammettendosi però la base della scarpa in muratura;

b) che abbiano una tale consistenza ed una tale ubicazione rispetto all'opificio, da costituire una reale e non effimera difesa, vale a dire: che si trovino dal medesimo a breve distanza, che sieno alti sino alla gronda del tetto delle officine pericolose che proteggono, infine che alla sommità sieno larghi almeno un metro;

c) che sieno imboschiti con piante o cespugli.

3. - Qualora per la costruzione di una nuova strada pubblica, o per l'estendersi dei fabbricati nei borghi e nelle città, si rendesse pericolosa alla pubblica incolumità l'ubicazione di un opificio già autorizzato, il Ministro per l'interno, sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, può ordinare che sia modificato o soppresso l'opificio.

4. - Di massima, la distribuzione dell'opificio deve rispondere alle seguenti condizioni:

a) che l'opificio sia circondato da un recinto costruito in muratura, oppure in robusta palizzata o tavolato o reticolato metallico, alto non meno di metri due e mezzo;

b) che per le diverse lavorazioni delle materie esplosive, siano destinati altrettanti piccoli laboratori distinti, cinti ciascuno da terrapieni alti almeno sino alla gronda del tetto del laboratorio stesso, e coperti da piante o cespugli. La Commissione tecnica di cui all'articolo 20 del regolamento determina, volta per volta, la

distanza a cui devono trovarsi fra loro i laboratori degli esplosivi. Questi poi devono essere collocati alla distanza di almeno cinquanta metri dagli altri corpi di fabbrica non pericolosi. Quando si tratti della lavorazione di materie facilmente infiammabili, ma non ancora esplosive, è ammessa la soppressione dei terrapieni;

c) che i magazzini della fabbrica, destinati al deposito dei prodotti esplosivi, siano situati in luogo separato a non meno di cento metri dal laboratorio pericoloso più vicino e di venti metri fra di loro. La capacità massima di ciascuno dei medesimi non deve eccedere 10,000 chilogrammi di materie o miscele esplosive della 1ª o della 2ª categoria, oppure chilogrammi 1000 di quelle della 3ª categoria.

Per i magazzini di capacità maggiore si osservano le prescrizioni stabilite dal Capitolo IV del presente allegato.

La quantità massima di materie e miscele esplosive, che si può riunire nello stesso riparto o gruppo di magazzini, non può eccedere chilogrammi 80,000 per la 1ª o per la 2ª categoria e chilogrammi 8000 per la 3ª.

Tuttavia, quando gli esplosivi della 3ª categoria siano conservati in un magazzino adiacente ad altro destinato alla conservazione di esplosivi di altra categoria, in tal caso la quantità di miscela esplodente contenuta nei detonanti, non deve oltrepassare il peso netto di chilogrammi 50;

d) fra la parte esplosiva e quella non esplosiva di una stessa fabbrica, deve intercedere una distanza non minore di cinquanta metri. Così pure, quando lo stabilimento impieghi generatori a vapore, motori a gas od altri focolai, il locale dove questi sono stabiliti deve essere alla distanza non minore di metri cinquanta dalla parte esplosiva;

e) quando nelle fabbriche di materie esplosive si generi o si faccia uso di energia elettrica, devono osservarsi le norme stabilite dal regolamento 18 giugno 1899, n. 230, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie; quelle del regolamento 18 giugno 1899, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, e quelle infine che sono prescritte dalla legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza della energia per mezzo di corrente elettrica;

f) ogni edifizio destinato alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materie esplodenti, deve essere protetto, per tutta la sua estensione, da un numero sufficiente di parafulmini, il perfetto funzionamento dei quali deve essere accertato almeno una volta all'anno.

5. - Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 1ª, della 2ª e della 3ª categoria, si osservano le prescrizioni del regolamento 18 giugno 1899, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti.

In particolare:

a) Negli edifici destinati alla fabbricazione di materie esplodenti, gli operai, appena entrati nello stabilimento, devono cambiare i propri abiti (compresa la calzatura) con abiti da lavoro fatti confezionare appositamente dal capo od esercente dello stabilimento.

Per calzatura da lavoro devono usarsi sandali, pianelle o zoccoli. I sandali e le pianelle devono essere assolutamente privi di chiodi e di punte. Gli zoccoli devono avere solamente le punte che servono a fissare il tomaio ed il quartiere al ceppo, e tali punte devono essere esclusivamente di ottone o di rame.

Indossati gli abiti da lavoro, gli operai, prima di entrare nei locali ove si lavorano o si maneggiano esplosivi, devono essere accuratamente visitati dai rispettivi capi-operai, o da chi per essi;

b) le spazzature dei locali ove si fabbricano, si manipolano o si maneggiano esplosivi, devono essere accuratamente raccolte man mano, per essere distrutte od utilizzate, a seconda degli ordini di chi sovraintende al lavoro;

c) nei locali, dove si fabbricano esplosivi, i battenti delle porte devono aprirsi dall'interno all'esterno. Durante le lavorazioni, quando il tempo lo permetta, le porte, in massima, devono restare aperte; in caso diverso, i loro battenti devono essere semplicemente socchiusi e non mai fissati, nè con serrature a chiave, nè con saliscendi, nè con chiavistelli, nè in alcun altro modo, talchè sia sempre possibile agli operai di uscire rapidamente dai locali ad ogni istante;

d) gli essiccatoi per esplosivi ed i caloriferi pei locali ove si fabbricano, ecc., gli esplosivi devono essere esclusivamente a vapore od elettrici. Gli essiccatoi e i detti locali non possono essere illuminati che a luce elettrica ad incandescenza. I fili elettrici devono essere isolati in modo da rendere impossibile il contatto fra essi;

e) per quelle lavorazioni durante le quali gli esplosivi possono andar soggetti ad inflammazioni fortuite, le relative officine devono essere provvedute di congegni automatici di estinzione a gran copia di acqua, convenientemente installati e tali da essere messi in azione dalla stessa fiammata dello esplosivo. Tali congegni devono essere provati una volta la settimana per accertarsi del loro funzionamento e per pulire le tubazioni dai sedimenti terrosi depositati dall'acqua;

f) nelle officine destinate alla fabbricazione di esplosivi, non deve essere tenuta che la sola quantità d'esplosivo strettamente necessaria per non interrompere la lavorazione. Al termine del lavoro giornaliero, tutto l'esplosivo che si trova nelle officine (fatta eccezione per gli essiccatoi) deve essere portato nei relativi magazzini di deposito o di sgombero;

g) durante la lavorazione nelle officine destinate alla fabbricazione o alla manipolazione di esplosivi le mani e la faccia degli operai devono essere protette contro l'azione delle sostanze corrosive. Gli operai colpiti da infortunio o da malore devono poter essere prontamente soccorsi.

h) nelle officine destinate alla fabbricazione di esplosivi, si devono prendere i necessari provvedimenti per la pronta estinzione degli incendi. Le pompe, gli idranti e gli attrezzi per l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti costantemente in perfetto stato. Il personale incaricato della estinzione degli incendi dev'essere tenuto costantemente esercitato;

i) nei locali destinati alla fabbricazione, manipolazione o deposito di esplosivi dev'essere proibito al personale di fumare e di tenere fiammiferi od altre sostanze atte a far fuoco;

l) l'accesso ai depositi ed ai magazzini di distribuzione, come pure ai locali destinati alle manipolazioni delle materie esplodenti non deve essere permesso che al personale appositamente incaricato delle operazioni relative. Ogni manipolazione delle materie esplodenti, e segnatamente la ripartizione delle cariche, la preparazione dei pacchi e la formazione delle cartucce, dev'essere fatta in locali completamente distinti e lontani da quelli di deposito;

m) la manipolazione delle cartucce cariche ed il disgelamento delle materie esplodenti non deve farsi che di giorno, da operai esperti, sotto la direzione di un sorvegliante, e in locali speciali situati a conveniente distanza dal luogo dove si eseguiscono gli altri lavori.

Il disgelamento deve operarsi a bagnomaria, in modo da evitare il contatto dell'acqua cogli esplodenti.

E' vietato di riscaldare materie esplodenti per asciugarle o farle disgelare, esponendole direttamente al sole, al fuoco, o collocandole su fornelli accesi o riscaldati, e neppure è permesso di portare sulla persona dinamite od altri esplosivi dello stesso genere.

La dinamite congelata non deve essere tagliata, perforata, divisa, radunata, compressa, battuta, nè in alcun altro modo trattata con corpi duri. Lo stesso dicasi per gli altri esplosivi del genere.

6 - Di massima le modalità di costruzione dell'opificio, nella parte esplosiva, devono essere fondate sui seguenti principî:

a) costruire i vari corpi di fabbrica col solo pianterreno, o al più con un soppalco;

b) impiegare, nella costruzione delle officine di lavorazione, materiali leggeri ed atti a prontamente ridursi in piccoli pezzi in caso di scoppio, e, perciò, usare di preferenza legnami possibilmente sottili, resi incombustibili con uno dei vari mezzi in uso nell'industria;

c) i laboratori abbiano le pareti di tavole sottili, o fatte con una mescolanza di terra cretosa e di paglia sminuzzata (tarchis);

d) costruire i tetti in modo che mentre offrano abbastanza resistenza all'urto di qualsiasi oggetto lanciato dallo scoppio di vicini edifici, presentino pure il minimo possibile ostacolo all'azione dirompente dei prodotti esplosivi, qualora lo scoppio fosse per verificarsi nell'interno del laboratorio medesimo. Dev'essere perciò possibilmente data la preferenza ai tetti coperti da sottili lamiere metalliche, o cartone convenientemente preparato;

e) fornire di vetri reticolati le finestre dei locali costituenti le singole fabbriche e i relativi depositi;

f) arrotondare nelle fabbriche e negli opifici gli spigoli degli edifici, e, per quanto possibile, degli apparecchi dei grandi recipienti posti in prossimità di ambienti dove possono prodursi esplosioni.

7. - Nelle fabbriche di esplosivi della 3ª categoria (detonanti), i fulminati devono essere preparati in locale isolato, lontano da tutti gli altri della fabbrica, costruito in modo da essere bene ventilato, ma da impedirvi la penetrazione diretta dei raggi solari, e circondato da terrapieni.

CAPITOLO II.

Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 4ª categoria (Artifici).

1. - Le fabbriche di esplosivi della 4ª categoria, nelle quali non si possono fabbricare polveri, dinamiti, fulmicotone, fulminati, nè

altri prodotti similari, devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno di cento metri dai luoghi di pubblico ritrovo e da qualunque casa abitata, fatta eccezione per quella del fabbricante o del guardiano, e rispettiva famiglia, di cui al successivo n. 4, e non meno di metri cinquanta dalle strade pubbliche, dai fiumi e canali navigabili.

2. - L'impianto della fabbrica dev'essere fatto in modo che l'officina di preparazione dei fuochi artificiali, e il deposito di questi, dopo ultimati, siano ciascuno in locali distinti e lontani l'uno dall'altro almeno venti metri, riducibili però della metà quando siano divisi da terrapieno o da tagliafuoco in muratura, senza aperture e dello spessore di almeno quaranta centimetri.

Le diverse lavorazioni dei fuochi d'artificio devono essere fatte, secondo la loro natura, in locali distinti e lontani l'uno dall'altro, come sopra è detto, in modo che nella fabbrica esistano almeno:

a) un casello per la confezione delle bombe, per il caricamento dei mortai e simili;

b) un casello per i preparativi esplosivi, ma non detonanti;

c) un casello per la preparazione delle miscele coloranti, per il confezionamento dei bengala e simili.

3. - Il deposito delle polveri occorrenti alla preparazione degli esplosivi della 4ª categoria, può contenere chilogrammi 100 di polveri e dev'essere situato alla distanza di almeno trenta metri, riducibili della metà, come al n. 2, dagli altri locali della fabbrica. Nel caso in cui si voglia impiantare un deposito di polveri per quantità superiore ai 100 chilogrammi, devono osservarsi le norme stabilite al Capitolo IV del presente allegato.

4. - L'alloggio del fabbricante, o quello del guardiano e rispettiva famiglia, deve distare non meno di trenta metri dal deposito delle polveri e almeno 20 da quello dove si lavorano o si conservano i fuochi d'artificio.

5. - Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 4ª categoria, devono inoltre osservarsi le norme contenute nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *i*), del n. 5 del capitolo precedente.

Inoltre, l'apertura delle casse, delle botti e di qualunque recipiente contenente materie esplodenti dev'essere fatta con utensili di legno, rame, ottone o bronzo.

6. - Non si possono impiegare, nella composizione dei fuochi artificiali, delle materie prime, che, per loro natura o per il loro stato di impurità, possano dar luogo a decomposizioni o reazioni suscettibili di produrre accensioni spontanee degli artifici.

E' proibito inoltre l'impiego delle dinamiti, e quello del miscuglio di clorato di potassa, zolfo e antimonio.

E' permesso invece l'impiego di miscugli di clorato di potassa, zolfo e carbone, oppure di clorato di potassa, zolfo e pece greca, o anche di clorato di potassa, gomma lacca e solfato di rame ammoniacale (solfo-ammoniuro di rame), a condizione che tali composizioni cloratate siano preparate in locale speciale e limitate alla quantità strettamente necessaria per la preparazione di volta in volta dei fuochi artificiali, senza lasciare residui.

CAPITOLO III.

Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 5ª categoria (Esplosivi di sicurezza).

1. - Le fabbriche di esplosivi della 5ª categoria non possono produrre dinamiti, fulmicotone, polveri e fuochi di artificio.

Quando in tali fabbriche si confezionino capsule innescate, la produzione delle miscele esplosive dev'essere fatta coll'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al Capitolo I del presente allegato, e per il caricamento delle capsule stesse deve essere destinato un apposito locale separato dagli altri della fabbrica.

2. - Le capsule cariche già atte al commercio devono essere giornalmente asportate dal locale di caricamento e depositate in altro locale appartato, a ciò destinato.

3. - In ciascuna officina di caricamento delle cartucce è permesso di tenervi non più di chilogrammi 25 di polveri in scatole per volta, indipendentemente dalle polveri contenute nelle cartucce, già completamente confezionate.

4. - Per l'impianto degli edifici destinati alla fabbricazione delle materie esplodenti della 5ª categoria si osservano le norme stabilite per la 4ª al capitolo precedente, salvo nei casi di produzione diretta dei fulminati, pei quali le distanze sono determinate dalla Commissione, di cui all'art. 90 del regolamento, a seconda della quantità dei fulminati da prodursi e delle condizioni speciali del luogo in rapporto alla pubblica incolumità.

5. - Il deposito delle polveri di scorta per il caricamento delle cartucce dev'essere in locale isolato, distante dagli altri corpi della fabbrica almeno trenta metri, riducibili della metà se contornato da terrapieni, e può contenere chilogrammi 100 di polveri. E' anche permesso l'impianto di depositi per quantità superiore ai 100 chilogrammi di polveri ma previa la osservanza delle norme stabilite al Capitolo IV del presente allegato.

6. - Le cartucce confezionate non devono essere conservate nel locale di deposito delle polveri, ma devono essere impacchettate e depositate in locale speciale, separato dagli altri, od almeno diviso dal deposito delle polveri da un tagliafuoco in muratura, senza aperture e dello spessore non minore di 40 centimetri.

CAPITOLO IV.

Condizioni da soddisfarsi nello impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive.

1. - I depositi di esplosivi si dividono in:

a) depositi di fabbrica;

b) depositi di vendita;

c) depositi di consumo permanenti o temporanei;

d) depositi giornalieri.

Depositi di fabbrica.

2. - Per deposito di fabbrica si intende quel locale, o gruppo di locali, isolato, ma situato entro il recinto della fabbrica, destinato a contenere gli esplosivi fabbricati e destinati alla vendita.

L'esercizio di tale deposito è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui alle lettere *c*) ed *f*) del n. 4 del precedente Capitolo I.

Depositi di vendita e depositi di consumo permanenti.

3. - Per deposito di vendita e per deposito di consumo permanente si intende quel locale isolato che è autorizzato, con licenza della competente autorità, a contenervi gli esplosivi in quantità dai chilogrammi 200 in su, per l'esercizio della vendita, o per la fornitura a lavori continuativi o diversi.

4. - L'autorizzazione per aprire tali depositi, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la distanza minima in linea retta che dovrà intercedere tra il locale di deposito propriamente detto e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, dev'essere, per i vari casi, quella che risulta dal seguente prospetto:

Quantitativo massimo di sostanze esplodenti che il deposito può contenere (in quintali)	DISTANZE IN METRI DAL PERIMETRO DEL DEPOSITO					
	Strade ordinarie e ferrate, auto-strade fiumi e canali navigabili	Case coloniche e private isolate	Opifici industriali e gruppi numerosi di casolari, chiese aperte al culto e monumenti dichiarati nazionali	Borgate e Città aventi una popolazione da 500 a 5000 abitanti	da 5001 a 10000 abitanti	superiore ai 10000 abitanti
1	2	3	4	5	6	7
	metri					
Da ql. 2 a ql. 5	50	70	100	150	200	200
Oltre » 5 » 10	75	100	150	200	250	300
» » 10 » 45	100	175	250	300	350	400
» » 45 » 100	100	200	300	500	500	800
» » 100 » 200	100	300	400	1000	1500	2000
» » 200 » 400	150	500	700	1500	2000	2500
» » 400 » 800	175	500	1000	2000	2500	3000

AVVERTENZE.

Le distanze delle colonne 2, 3 e 4 possono essere diminuite della metà se il deposito è difeso da traverse o consimili ostacoli, costruiti colle norme stabilite dal Capitolo I del presente allegato.

Nella stessa località, possono impiantarsi, dal medesimo titolare, due o più depositi di quintali 800 ciascuno, a condizione che siano contornati da terrapieni, che fra loro corra una distanza non minore di metri 100, e che per ciascuno siano osservate le distanze determinate dal presente prospetto.

b) il fabbricato deve essere costruito in muratura, a un solo piano, col tetto leggero, ma di sufficiente resistenza ad oggetti pesanti che vi cadessero sopra, e nessuna parte del deposito può essere destinata ad uso di abitazione;

c) il deposito dev'essere circondato, a distanza non minore di tre metri, da un recinto, senza finestre nè discontinuità, costruito

con robusta palizzata o reticolato metallico, oppure in muratura, alto non meno di metri due e cinquanta centimetri, e munito di una sola porta robusta e resistente.

Il recinto può essere soppresso quando esista, intorno al deposito e a distanza da questo di almeno dodici metri, un fosso con acqua di larghezza non minore di tre metri e della profondità di metri due;

d) gli ambienti destinati al deposito della dinamite devono essere bene ventilati, in modo che siavi la sicurezza che, anche nelle giornate più calde, la temperatura non vi si elevi a più di 50 centigradi;

e) l'abitazione del guardiano e della sua famiglia deve essere collocata a non meno di metri trenta e non più di metri duecentocinquanta dal deposito, e sempre in tale posizione da potere esercitare una continua vigilanza;

f) le finestre del deposito devono essere munite di inferriata e di reticolato metallico a piccole maglie;

g) nell'impianto e nell'esercizio dei depositi di esplosivi si osservano le prescrizioni stabilite dai numeri 4 lettera *f)*, e 5 lettere *d)*, *i)*, *l)*, *m)*, del Capitolo I, nonchè dal capoverso del n. 5 del Capitolo II del presente allegato;

h) è vietato collocare nello stesso deposito esplosivi di categoria diversa, dovendo ogni deposito di 1ª o di 2ª o di 3ª categoria avere sede e costruzione proprie, secondo le norme del presente allegato.

Le micce di sicurezza e gli inneschi privi di detonatore possono essere conservati con esplosivi di qualunque categoria in quantità illimitata;

i) le capsule detonanti e gl'inneschi muniti di detonatore debbono essere conservati in apposito locale distante almeno 25 metri dai depositi di esplosivi di altra categoria;

l) le cartucce cariche da fucili per caccia o per tiro possono essere collocate in locale adiacente al deposito di polveri piriche e di polveri infumi (1ª categoria), ma separato dal deposito con tagliafuoco in muratura ed avente un proprio ingresso.

Nel computo del quantitativo complessivo di esplosivi per il quale il deposito è autorizzato, le cartucce da caccia cariche devono calcolarsi in ragione di cinque chilogrammi di esplosivo per ogni 1500 cartucce;

m) nei depositi deve essere permanentemente assicurata la buona conservazione degli esplosivi.

La dinamite, sciolta od in cartucce, che trasuda oppure sviluppa odore acre o vapori rutilanti, segni della sua imperfetta preparazione o della sua alterazione, dev'essere rimossa, infossandola in terreno umido ed appartato ed in luogo sicuro, procedendo, appena sia possibile, alla sua distruzione.

La distruzione dev'essere fatta bruciando la dinamite per piccole quantità, disponendola a strisce o in cartucce aperte ai due capi, una di seguito all'altra, e dandovi fuoco ad uno degli estremi con una miccia o stoppino solforato (esclusa ogni capsula o materia fulminante), di lunghezza sufficiente perchè, dopo l'accensione della miccia o dello stoppino, l'operante abbia il tempo necessario per allontanarsi e mettersi al riparo.

Tale operazione dev'essere fatta all'aperto e in luogo non pietroso, seguendo tutte le prescrizioni per evitare danni nel caso che la dinamite esplodesse, anzichè bruciare lentamente;

n) il componente solido del « Prométhée » o di qualsiasi esplosivo formato dall'unione per imbevimento di due prodotti - l'uno solido (comburente) e l'altro liquido (combustibile) - può essere conservato insieme con le polveri o con le dinamiti, non con le capsule detonanti.

Il componente liquido, od olio vulcanico o di anilina, può essere custodito in locale adatto, nella casa del guardiano, se il titolare del deposito non preferisca costruire apposito casello nei modi suggeriti dalle Commissioni provinciali o dal Ministero dell'interno.

I due componenti debbono essere conservati divisi e racchiusi nelle rispettive scatole, come provengono dalla fabbrica, fino al momento dell'uso.

L'unione di essi dev'essere fatta fuori del deposito, in località adatta prossima a quella in cui l'esplosivo dev'essere impiegato e nella stretta misura del consumo, in modo che nelle ore di riposo serale non sopravanzi alcuna quantità di prodotto confezionato;

o) quando per maggiore sicurezza, o per altre ragioni, fosse preferita, ad un solo deposito di grande capacità, la riunione di magazzini minori, la distanza fra questi dev'essere di almeno venti metri dalle rispettive pareti esterne, e ciascun deposito dev'essere contornato da terrapieno. Il complesso di tali edifici dev'essere racchiuso dal recinto di cui alla lettera *c)*.

5. - Con licenza del prefetto possono autorizzarsi depositi di consumo diretto destinati a contenere complessivamente non più di 200 Kg. di esplosivi di 1ª e di 2ª categoria purchè situati in locale isolato, o in casotto di legno imbevuto di sostanze ignifughe secondo il tipo approvato dal Ministero dell'interno, per gli esplosivi da impiegarsi nell'agricoltura.

Per tali impianti non è necessaria la visita della Commissione tecnica provinciale; ma devono essere in tutti i casi osservate le distanze stabilite nel prospetto annesso alle norme per l'impianto dei depositi per 2 a 5 quintali di esplosivi.

Agli esplosivi di 2ª categoria possono essere aggiunti non più di 2000 detonatori, da conservarsi in robusta cassa di legno chiusa con chiave.

Depositi di consumo temporanei.

6. - Sono magazzini temporanei quelli stabiliti per i depositi di esplosivi da impiegarsi nella esecuzione di un determinato lavoro, che ne seguono lo sviluppo e che sono destinati a scomparire, quando il lavoro sia ultimato.

7. - Tali depositi o magazzini possono essere autorizzati per la durata presunta del lavoro e devono sorgere isolati dagli altri edifici.

8. - Nei depositi temporanei possono collocarsi polveri e dinamiti, a condizione che si trovino in locali distinti non comunicanti fra loro, e divisi da muro tagliafuoco. Possono esservi depositati anche detonanti in numero che non oltrepassi i 5000, ma sempre in locale distinto non comunicante direttamente cogli altri e diviso da tagliafuoco in muratura. Ove ne occorresse un numero maggiore, si deve stabilire per questi un magazzino speciale, distante almeno venticinque metri dal deposito degli altri esplosivi.

9. - Ferma l'osservanza delle norme sulle distanze contenute nel n. 4 del Capitolo IV, le altre condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i depositi temporanei, e la quantità massima di esplosivi che si possono autorizzare a contenere, devono essere di volta in volta stabilite dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 90 del regolamento, a seconda dell'importanza dei lavori e tenuto conto della ubicazione dei medesimi.

10. - E' vietato di tenere depositi di materie esplosive nei sotterranei di miniere o cave ove esistono minerali o gas infiammabili od esplodenti.

In questi sotterranei non può introdursi che la quantità di esplodente che dev'essere giornalmente impiegata.

11. - Nelle altre miniere o cave sotterranee è consentito il deposito di tali sostanze, in quantità da determinarsi dal prefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, ed in ogni caso non superiore al consumo di una settimana, con l'osservanza delle speciali cautele da stabilirsi di volta in volta. Tale limite, però, non è applicabile ai depositi fatti in gallerie abbandonate di miniere metalliche, le quali non siano in comunicazione coi cantieri di lavorazione e si trovino a conveniente distanza dai cantieri stessi.

L'ambiente nel quale è situato il deposito deve essere munito di porta con serratura, di cui la chiave deve essere tenuta dal sorvegliante o da altro impiegato appositamente designato.

Le capsule detonanti debbono essere conservate in apposito ripostiglio ad adeguata distanza dal deposito degli altri esplosivi.

Il deposito dev'essere fatto in luogo da non compromettere i lavori di coltivazione in attività.

Magazzini o depositi giornalieri.

12. - Appartengono a questa classe quei magazzini che, a' sensi dell'art. 101 del regolamento, servono per i bisogni giornalieri di un determinato lavoro, bisogni da descriversi sulla relativa licenza, e che non importino la necessità di depositarvi più di chilogrammi 200 di esplosivi della 1ª o della 2ª categoria, oppure di chilogrammi 100 della 1ª e 100 della 2ª categoria, simultaneamente. Vi si possono contemporaneamente collocare sino a 1000 detonatori. Gli esplosivi devono essere conservati nei rispettivi recipienti come provengono dalla fabbrica, e i detonatori, oltre a ciò, devono essere chiusi a chiave, in apposita cassa.

13. - I depositi giornalieri devono essere situati a non meno di venticinque metri da altri depositi di materie esplosive o da case isolate e abitate.

14. - Nei magazzini giornalieri si possono depositare anche le micce e gli inneschi privi di detonatore.

15. - Anche per i lavori non continuativi, e sempre solo a coloro che soddisfano alle condizioni degli articoli 51 della legge di P. S. e 105 del regolamento, può, in seguito a domanda, essere concesso l'uso di esplosivi.

16. - La domanda di cui al numero precedente deve specificare la natura e la quantità dell'esplosivo da impiegarsi, l'uso che se ne vuol fare, il luogo, la data e la durata presunta dell'uso.

Tali esplosivi devono essere impiegati entro gli otto giorni dal loro arrivo sul posto di consumo.

17. - E' fatta eccezione all'obbligo dell'impiego entro gli otto giorni, per il caso di mine di potenza eccezionale che si stabiliscono volta per volta in esecuzione di grandi lavori.

18. - Il caricamento e lo scoppio delle mine deve essere affidato ad operai riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.

Norme speciali per i depositi di esplosivi destinati all'agricoltura.

1. - I depositi temporanei di esplosivi da impiegarsi nell'agricoltura, se riguardano lavori di breve durata e sono destinati a contenere complessivamente non più di 10 quintali di esplosivi di prima e seconda categoria, possono essere costituiti da casotti smontabili di legno imbevuto di sostanze ignifughe.

2. - Per impiantare questi casotti in determinati luoghi e riporvi gli esplosivi, non è necessaria di volta in volta la licenza di deposito, nè la visita della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 90 del regolamento. E' necessario invece ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.

3. - Le distanze che debbono intercedere tra il casotto e le strade, le case abitate, gli opifici, ecc., più vicini, sono quelle di cui al prospetto annesso al capitolo IV, n. 4, del presente allegato.

4. - Gli esplosivi debbono essere conservati negl'imballaggi regolamentari; i detonatori, inoltre, debbono essere chiusi in robusta cassa di legno chiusa a chiave.

5 - I depositi debbono essere costantemente sorvegliati da un sufficiente numero di guardie particolari giurate.

CAPITOLO V.

Esercizi di minuta vendita.

Nelle botteghe di minuta vendita di materie esplosive:

a) si possono tenere soltanto esplosivi della 1ª, della 4ª e della 5ª categoria;

b) nei negozi o spacci esistenti entro l'abitato, si può concedere la licenza per tenere in deposito fino a netto chilogrammi 25 di esplosivi della 1ª categoria (*polveri*), chiusi perfettamente nei rispettivi recipienti, come provengono dalle fabbriche, o custoditi in scatole metalliche, a condizione che il negozio non abbia comunicazione diretta coi locali destinati ad uso di abitazione, e che le polveri siano possibilmente suddivise in partite fra i vari ambienti dell'esercizio;

c) nei negozi o spacci esistenti entro l'abitato si può anche concedere di tenere cartucce cariche di esplosivi della 1ª categoria fino a chilogrammi 25 netto di materia esplodente, nonchè fuochi di artificio sino al peso lordo di chilogrammi 25, esclusi quelli contenenti sostanze che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione spontanea.

I fuochi di artificio devono essere conservati in ripostiglio separato e lontano da quelli dove sono riposte le polveri e le cartucce cariche;

d) quando il confezionamento delle cartucce da caccia è fatto con macchinario a motore azionato a fuoco o ad elettricità, il motore dev'essere collocato in locale, sia pure adiacente, ma diverso dagli ambienti ove vengono collocate le polveri;

e) nei negozi o spacci isolati dai centri di popolazione e non abitati, si può concedere licenza per tenere esplosivi della 1ª categoria (*polveri*), sino a netto chilogrammi 50, racchiusi nei rispettivi recipienti come provengono dalla fabbrica, nonchè cartucce cariche di esplosivi della 1ª categoria sino a 50 chilogrammi netti, di materia esplodente. In tali spacci isolati si può permettere di tenere anche 50 chilogrammi lordi di fuochi artificiali, a condizione che questi siano riposti in locale separato da quello delle polveri e cartucce;

f) nessun limite di quantità è stabilito per il deposito, anche nei negozi di vendita situati entro l'abitato, di capsule, per armi da caccia e simili, cartucce vuote con capsule, di micce a combustione lenta, bengala e simili. E' fatto però obbligo ai rivenditori di custodirli in ripostigli separati da quelli contenenti gli esplosivi della 1ª categoria o quelli della 4ª, che fossero autorizzati a tenere.

ALLEGATO *C*.

CAPITOLO I.

Licenze di trasporto.

1. - Non si possono trasportare esplosivi della 1ª categoria in quantità superiore a netto Kg. 5, od artifici in quantità superiore a Kg. 25 di peso lordo, nè cartucce cariche della 5ª categoria per fucile da caccia in numero superiore a millecinquecento, senza licenza di trasporto rilasciata dal prefetto.

2. - Si possono concedere licenze permanenti di trasporto per gli esplosivi della 1ª e della 4ª categoria, in conformità dell'art. 50 della legge, quando sia il mittente che il destinatario risultino provvisti di licenza di deposito o di vendita.

3. - Il rilascio della licenza di trasporto è subordinato al nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo di destinazione o di consumo. Il nulla osta può essere permanente o per più volte determinate.

4. - Pel trasporto di polveri da caccia o di polveri da mina in quantità non superiore a 200 Kg., la licenza può essere rilasciata anche senza nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo di destinazione.

5. - Nel rilascio delle licenze permanenti per trasporti periodici o continuativi di polveri della 1ª categoria (a scopo di rifornimento degli esercizi di rivendita) dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa; periodo che non deve protrarsi oltre l'anno solare, salve le successive rinnovazioni.

Quando si tratti invece di rifornimento di qualsivoglia esplosivo dai depositi di fabbrica e dai depositi di vendita a quelli di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale o simili, la licenza permanente di trasporto può avere la validità fino al termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di deposito, di consumo temporaneo o giornaliero, e, in ogni caso, non può avere validità superiore a tre mesi, salve le successive rinnovazioni.

6. - L'autorità che rilascia la licenza prescrive le cautele necessarie a garantire la incolumità pubblica, in conformità alle disposizioni contenute nei capitoli seguenti.

CAPITOLO II.

Norme generali da osservarsi pel trasporto degli esplosivi.

1. - Gli esplosivi da trasportarsi debbono essere in condizioni di assoluta stabilità e debbono essere posti in casse od imballaggi che siano in ottimo stato ed abbiano le chiusure perfette.

E' vietato il trasporto di dinamiti o gelatine trasudate o congelate anche parzialmente.

Le dinamiti e i prodotti affini negli effetti esplosivi debbono essere accuratamente imballati con segatura di legno interposta fra le cartucce, in modo da evitare sfregamenti od attriti.

Le casse e gl'imballaggi, qualunque sia il mezzo di trasporto adoperato, debbono essere disposti in modo da utilizzare convenientemente la capacità del veicolo adoperato, curando anche che i coperchi delle casse stiano in alto.

2. - I trasporti degli esplosivi possono eseguirsi:

a) per via ordinaria;

b) a mezzo ferrovia;

c) per via acquea.

3. - I trasporti *per via ordinaria* possono essere fatti:

a) a trazione meccanica;

b) a trazione animale;

c) a soma.

4. - Il trasporto *a mezzo di autocarri*, dev'essere eseguito alle seguenti condizioni:

a) gli autocarri debbono essere costituiti da un telaio metallico, ben molleggiato, portante il serbatoio della benzina, a perfetta tenuta, sulla parte anteriore, e da una camera di trasporto a cassa chiusa;

b) la camera di trasporto dev'essere costruita in lamiera con intelaiature sufficientemente robuste e sicure, e copertura leggera. La chiusura dev'essere dalla parte posteriore ed avere sportelli incardinati in bronzo. La camera dev'essere, infine, foderata all'interno con legname o con sostanze coibenti e deve avere il pavimento attrezzato con guide o lamiere di scorrimento metalliche (escluso il ferro) per lo strisciamento dei colli;

c) l'illuminazione deve essere elettrica ed il motore munito di silenziatore. E' sempre vietato lo scappamento libero;

d) il rifornimento della benzina e del lubrificante deve essere fatto prima di eseguire il carico degli esplosivi;

e) l'autocarro deve essere munito di un piccolo estintore automatico portatile in modo che un eventuale principio d'incendio possa essere prontamente domato;

f) l'autocarro deve essere anche munito di un copertone impermeabile in ottimo stato, di colore chiaro, per proteggere il carico.

5. - Negli autocarri possono essere caricati esplosivi di qualsiasi categoria, in quantità non superiore ai 2 terzi della loro portata utile.

Per gli esplosivi sotto indicati si osserveranno i seguenti limiti, anche se la portata degli autoveicoli concedesse di oltrepassarli:

a) polvere nera ed affini, carico massimo 20 quintali;

b) dinamiti ed affini, carico massimo 20 quintali;

c) esplosivi della 3ª categoria ed artifici contenenti detonanti a base di clorato, carico massimo 5 quintali.

Le casse contenenti gli esplosivi di cui alla lettera c) debbono essere collocate sul piano della camera di trasporto in un solo strato.

6. - E' vietato di trasportare, con uno stesso autocarro, esplosivi di categorie diverse.

E' fatta eccezione per le micce di sicurezza e per gli inneschi privi di detonatore, i quali possono essere trasportati insieme con esplosivi di qualsiasi categoria.

7. - Gli autocarri che trasportano esplosivi non possono avere veicoli a rimorchio contenenti esplosivi. E' ammesso l'uso della trattrice semplice seguita da un rimorchio carico di esplosivi secondo le norme di cui agli articoli precedenti.

8. - Gli autocarri che trasportano esplosivi debbono portare, sui lati della camera di trasporto, la scritta in rosso a grossi caratteri « ESPLOSIVI ».

9. - Sull'autocarro possono prender posto soltanto il conduttore e l'agente della forza pubblica, o la guardia particolare giurata nei casi in cui sia prescritta la scorta.

10. - Gli autocarri, anche nelle circostanze più favorevoli di strada, non devono oltrepassare i seguenti limiti di velocità oraria:

Km. 24 se sono provvisti di pneumatici;

Km. 12 se sono provvisti di gomme piene.

11. - Qualora si impieghino due o più autocarri pel trasporto di considerevoli quantità di esplosivi, ciascun autocarro deve tenere, da quello che lo precede, una distanza minima di 100 metri. Tale distanza deve essere mantenuta anche nelle eventuali soste, durante le quali il conduttore deve verificare il carico, per assicurarsi che non avvengano sfregamenti od urti fra le casse, provvedendo, in caso diverso, a riassettarle.

12. - E' vietato di fare soste ed eseguire ispezioni a distanza inferiore ai 500 metri dagli abitati ed ai 100 metri dai passaggi a livello; qualora ciò fosse imposto da forza maggiore e la sosta dovesse prolungarsi per delle ore, deve darsene immediato avviso all'autorità locale di P. S.

13. Nel trasporto si deve evitare il passaggio nell'interno di città e borgate e preferire le vie di circonvallazione.

Quando ciò fosse inevitabile, il conduttore deve rallentare la marcia dell'autocarro lungo il percorso nell'interno dell'abitato, in modo che l'agente o il guardiano di scorta possa seguirlo a piedi.

14. - Le operazioni di carico e scarico debbono eseguirsi di giorno, salvo il caso di assoluta necessità.

Il trasporto ed il maneggio delle casse contenenti gli esplosivi, il carico, lo scarico e la sistemazione delle casse stesse debbono essere eseguiti con la massima cautela, da persone esperte, alle quali è fatto divieto di fumare.

15. - Per i trasporti normali di quantità limitata di polveri piriche e di polveri da caccia senza fumo della 1ª categoria, che non superino il carico di Kg. 300 netto, nonchè di cartucce cariche da fucile, destinate al quotidiano rifornimento degli armaiuoli e dei rivenditori autorizzati, è ammesso l'uso di piccoli camions chiusi, blindati esternamente in lamiera metallica, foderati in sughero all'interno e muniti di silenziatore. E' in ogni caso proibito l'uso dello scappamento libero.

16. - Le polveri piriche e le polveri da caccia senza fumo della prima categoria, condizionate secondo le norme prescritte per i trasporti, in quantità che non oltrepassi al netto i 50 Kg. nonchè le cartucce cariche da fucile, per un quantitativo pari a 50 Kg. netti di esplosivo, si possono trasportare su qualsiasi tipo di autovettura, escluse, in ogni caso, le autovetture in servizio pubblico durante il trasporto dei passeggeri.

17. - Nei trasporti di esplosivi per via ordinaria *a trazione animale*, si osservano le disposizioni stabilite per i trasporti a trazione meccanica.

I carri destinati al trasporto devono essere atti allo scopo e dotati di mezzi idonei per frenare efficacemente le ruote.

18. - Se il convoglio deve percorrere strade in buone condizioni di viabilità ogni carro può essere caricato in ragione di circa 800 Kg. di esplosivo per ogni quadrupede di forza ordinaria: tale carico deve essere convenientemente ridotto quando si devono percorrere strade in cattivo stato.

19. - Salvo che nei trasporti di poche casse di esplosivi (un quintale al massimo), per i quali il carico può essere promiscuo con altre materie, purchè non infiammabili nè facilmente accendibili e neppure contundenti, normalmente nessun oggetto o materia estranea dev'essere caricato sui carri portanti esplosivi di 2ª e 3ª categoria. E' consentito di riporvi soltanto ciò che può occorrere al conduttore ed alla scorta, quando, però, vi sia modo di collocare convenientemente tali oggetti e non si tratti in nessun modo di oggetti o sostanze infiammabili o corpi contundenti.

20. - In massima, il trasporto deve essere fatto di giorno e si deve evitare di passare coi carri entro gli abitati; ove ciò fosse inevitabile, lungo il percorso nell'interno dell'abitato il conduttore deve stare costantemente a fianco dell'animale che traina il carro, ed il guardiano di scorta lo deve seguire immediatamente.

21. - Sono vietate le soste nell'abitato; ma quando ciò fosse imposto da forza maggiore e la sosta non dovesse essere soltanto temporanea, se ne deve dare immediatamente avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

22. - Nei *trasporti a soma*, i quadrupedi devono essere condotti a mano ed il conduttore deve curare che il carico resti sempre bene equilibrato.

Il carico non deve mai eccedere i 100 Kg. e dev'essere ricoperto da impermeabile.

Sui quadrupedi carichi di esplosivi, non si devono caricare altri oggetti.

23. - Nei *trasporti per ferrovia*, si osservano le norme di condizionamento, imballaggio, caricamento e scaricamento, stabilite dall'Amministrazione ferroviaria, cui spetta la sorveglianza sugli esplosivi affidatile pel trasporto.

24. - Nei *trasporti per mare*, l'imbarco e lo sbarco degli esplosivi, sempre quando sia possibile, deve essere eseguito direttamente tra la banchina e la nave. Quando ciò non sia possibile e sia in conseguenza necessario farlo per mezzo di galleggianti, si osserveranno le cautele indicate per i trasporti lacuali, fluviali e lagunari.

25. — Nei *trasporti sui laghi, sui fiumi e sulle lagune*, i natanti da impiegarsi nei trasporti degli esplosivi, possono essere di qualunque tipo (escluso quello a vapore o a motore) purchè siano in ottimo stato di manutenzione.

26. — Le casse e gl'imballaggi contenenti gli esplosivi non debbono essere messi direttamente a contatto con i fianchi del galleggiante e, per evitare la possibilità di deperimento dovuto all'umidità, si debbono disporre su tavolati ad altezza tale dal fondo della barca, che lo spazio vuoto risultante sia sufficiente per accogliere le acque di scolo.

27. — Le cassette e gl'imballaggi contenenti esplosivi della 2ª e 3ª categoria devono disporsi in modo da essere soggetti il meno possibile all'azione di scosse o urti.

28. — Il carico deve essere sempre protetto, in modo completo, da copertoni impermeabili ben tesi, molto robusti ed in ottimo stato di conservazione, non solo per avere un sicuro riparo contro le pioggie o contro l'azione del sole, ma anche per prevenire la possibilità che scintille, eventualmente provenienti dalle due rive o dalle ciminiere del battello che rimorchia la barca, possano dar luogo ad incendi.

29. — Sulle barche che trasportano esplosivi, è vietato collocare oggetti e mercanzie. Esse devono portare, per segnale, una bandierina rossa, con la scritta « Esplosivi ».

30. — Se il carico deve passare sotto un ponte ferroviario o tramviario, si deve curare di farlo passare possibilmente durante il tempo in cui nessun treno attraversi il ponte.

31. — Sono vietate le soste a distanza inferiore dei 500 metri dall'abitato.

32. — Il carico dev'essere scortato da uno o più agenti di P. S. o guardie particolari giurate, i quali prendono posto sul natante che rimorchia la barca con gli esplosivi.

Le operazioni di carico e scarico debbono essere eseguite da personale idoneo e pratico nel maneggio degli esplosivi.

MOD. 1° (*Regolamento P. S., art. 62*).

8

1

REGNO D'ITALIA

LIBRETTO PERSONALE

PER

LICENZE DI PORTO D'ARMI

(Tela marrone)

2

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N. B. — La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della questura. La presente copertina costa . . . . e, salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valida per cinque anni.

N. . . . .

Firma del titolare . . . .

Rilasciato a . . . . *il* . . . . *19* . . *E. F.*

IL QUESTORE . . . .

3

GENERALITÀ

. . . .

figlio di . . . .

e di . . . .

nato a . . . .

provincia di . . . .

il . . . .

di condizione . . . .

dimorante a . . . .

via . . . . *n.* . . . . .

4

CONNOTATI

Statura . . . .

Corporatura . . . .

Colorito . . . .

Capelli. . . . .

Barba . . . .

Fronte. . . . .

Occhi . . . .

Naso . . . .

Bocca . . . .

Segni particolari . . . .

5

AVVERTENZE

1. *La licenza di porto d'armi vale per un anno. Quando è scaduta, non si può portare l'arme, anche se sia stata presentata la domanda per la rinnovazione della licenza e pagata la relativa tassa.*

2. *Quando si porta l'arme è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dalla copertina del libretto. L'arme e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S.*

3. *La lunghezza della lama del bastone animato non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.*

4. *La licenza per portare armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arme da parte di persona che si accompagni con chi è munito di licenza.*

5. *Chi porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di persone è punito con l'ammenda sino a lire cento (art. 466, n. 3, C. P.).*

6. *Chi porta armi di qualsiasi specie in locali di meretricio, anche se fornito della relativa licenza, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta e con lo arresto fino a giorni 10 (art. 201 della legge di P. S.).*

6

7. *È proibito portare armi lunghe da sparo cariche sulle vetture ferroviarie, tramviarie, postali, omnibus e simili.*

8. *Chi possiede la licenza non deve consegnare o lasciare portare armi da fuoco cariche a minori di quattordici anni o alle persone che non sappiano o non possano maneggiarle con discernimento, e deve custodir le armi con cautela, in modo che costoro non possano facilmente impadronirsene. La trasgressione è punita con l'ammenda sino a lire cento (articolo 466, nn. 1 e 2, del Codice penale).*

9. *Oltre la licenza di porto d'armi, occorre uno speciale permesso dell'autorità di P. S. per sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue vicinanze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita con l'ammenda sino a lire cinquanta, e nei casi più gravi con l'arresto fino a 15 giorni (art. 467 del Codice penale).*

10. *Chi è munito della licenza di porto d'arme lunga da fuoco può esercitare la caccia soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinate nelle disposizioni vigenti in ciascuna Provincia.*

11. *È vietato di tirare ai piccioni viaggiatori ed agli animali di allevamento di qualsiasi specie.*

7

12. *Il possesso della licenza non autorizza a cacciare nei fondi altrui, quando il proprietario ne abbia fatto divieto nei modi stabiliti dalla legge e vi siano segnali palesi di tale divieto. Chi contravviene a tale disposizione è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquanta, e, in caso di recidiva, con la detenzione sino a quindici giorni (art. 428 Codice penale).*

13. *Per l'esercizio della caccia è consentito, a chi sia munito di licenza, l'uso dello speciale coltello da caccia, purchè non abbia forma di pugnale.*

14. *La trasgressione alle presenti avvertenze costituisce abuso dell'arma e può dar luogo alla revoca della licenza in base all'art. 9 della legge di P. S. salve le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti.*

MOD. 2° (*Regolamento P. S., art. 62*).

N. . . . del libretto *N. . . . di prot.*

Si autorizza il signor . . . .

. . . . . figlio di. . . . .

a portare il fucile anche per uso di caccia.

Dato a . . . . il . . . . 19 . . . E.F.

Firma del titolare

. . . .

bollo d'ufficio

Il . . . .

Recto

Verso

Da servire pel rilascio di licenza di . . . .

. . . . a favore del Signor . . . .

. . . . .

IL PROCURATORE DEL REGISTRO

Bollo a calendario

MOD. 3° (*Regolamento P. S., art. 62*)

N. . . . del libretto *N. . . . di prot.*

Si autorizza il signor . . . .

. . . . *figlio di* . . . .

a portare la rivoltella o pistola per difesa personale.

Dato a . . . . *il* . . . . *19* . . . *E.F.*

Firma del titolare

. . . .

Bollo d'ufficio

IL PREFETTO . . . .

Recto

Verso

Da servire pel rilascio di licenza di . . . .

. . . . *a favore del signor* . . . .

. . . .

IL PROCURATORE DEL REGISTRO

Bollo a calendario

MOD. 4° (*Regolamento P. S. art. 62*).

N. . . . del libretto *N. . . . di prot.*

Si autorizza il signor . . . .

. . . . . figlio di . . . .

a portare il bastone animato per difesa personale.

Data a . . . . il . . . . 19 . . . E. F.

Firma del titolare

bollo d'ufficio

IL PREFETTO . . . .

. . . .

Recto

Verso

Da servire pel rilascio di licenza di. . . . .

. . . . a favore del signor. . . . .

. . . .

IL PROCURATORE DEL REGISTRO

Bollo a calendario

MOD. 5° (*Regolamento P. S., art. 72*).

12

1

REGNO D'ITALIA

LIBRETTO

PER

LICENZA DI PORTO D'ARMI PER DIFESA PERSONALE

a guardie particolari giurate

(Tela turchina)

2

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N. B. — La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Questura. La presente copertina costa . . . . e, salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valida per cinque anni.

N. . . . .

Firma del titolare . . . .

Rilasciato a . . . . *il* . . . . *19* . . *E. F.*

IL QUESTORE . . . .

3

N. d'ordine . . . . . . COMUNE *di* . . . .

. . . .

. . . . *figlio*

di. . . . . *nato a.* . . . .

il . . . . *dimorante a* . . . .

. . . . *nominato guardia particolare*

giurata con decreto del prefetto di . . . .

per le proprietà di spettanza di . . . .

. . . .

Dato a . . . . addì . . . . 19 . . . E. F.

Il . . . .

4

CONTRASSEGNI PERSONALI

Età . . . .

Statura . . . .

Corporatura . . . .

Capelli. . . . .

Fronte. . . . .

Ciglia . . . .

Occhi . . . .

Naso . . . .

Barba . . . .

Mento . . . .

Viso. . . . .

Colorito . . . .

Segni particolari . . . .

5

INDICAZIONE DELLE PROPRIETÀ

affidate alla custodia
ed alla vigilanza del guardiano

6

7

PRESCRIZIONI

da tenersi presenti dal titolare

AVVERTENZE

1. *La licenza di porto d'armi vale per un anno. Quando è scaduta non si può portare l'arme, anche se sia stata presentata la domanda per la rinnovazione della licenza e pagata la relativa tassa.*
2. *Quando si porta l'arme è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dalla copertina del libretto. L'arme e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.*
3. *La lunghezza della lama del bastone animato non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.*
4. *La licenza di portare armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arme da parte di persona che si accompagni con chi è munito di licenza.*
5. *Chi porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di persone è punito con l'ammenda sino a lire cento (art. 466, n. 3, C. P.).*

8

6. *Chi porta armi di qualsiasi specie in locali di meretricio, anche se fornito della relativa licenza, è punito coll'ammenda fino a lire cinquanta e con l'arresto fino a giorni 10 (art. 201 della legge di P. S.).*
7. *È proibito portare armi lunghe da sparo cariche sulle vetture ferroviarie, tramviarie, postali, omnibus e simili.*
8. *Chi possiede la licenza non deve consegnare o lasciare portare armi da fuoco cariche a minori di quattordici anni o alle persone che non sappiano o non possano maneggiarle con discernimento, e deve custodir le armi con cautela, in modo che costoro non possano facilmente impadronirsene. La trasgressione è punita con l'ammenda sino a lire cento (art. 466, nn. 1 e 2, del Codice penale).*
9. *Oltre la licenza di porto d'armi, occorre uno speciale permesso dell'autorità di P. S. per sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue vicinanze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita con l'ammenda sino a lire cinquanta, e nei casi più gravi con l'arresto fino a 15 giorni (art. 467 Codice penale).*
10. *La trasgressione alle presenti avvertenze costituisce abuso dell'arme e può dar luogo alla revoca della licenza in base all'art. 9 della legge di P. S. salve le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti.*

9

10

11

Recto

MOD. 6.
(Reg. P. S., art. 72).

Marca da bollo

REGNO D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. . . . *del libr.* *N.* . . . *di prot.*

SI AUTORIZZA

la guardia particolare . . . .

. . . . *figlio di* . . . .

a portare per esclusiva difesa personale . . . . . .

. . . .

Dato a . . . . *li* . . . . . *19* . . *E. F.*

Firma del titolare

. . . .

Il . . . .

Bollo d'ufficio

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. . . . . . . *del lib.*

Bolletta N. . . . *del-*
l'ufficio di esazione.

Si richiede il sig. procuratore del registro e bollo in . . . .
di riscuotere dalla guardia particolare . . . .
la tassa di L. . . . *per concessione di licenza per porto d'arma da fuoco per esclusiva difesa personale.*

Dato a . . . . *li* . . . . *19* . . . *E. F.*

IL FUNZIONARIO DI P. S.

Verso

UFFICIO DEL REGISTRO E BOLLO

DI

. . . .

Ricevute lire . . . . *per*

tassa della presente licenza come da bolletta del . . . .

. . . . *19* . . . *E. F.* *N.* . . . . . .

IL PROCURATORE

Licenza di porto d'arme in esenzione da tassa

MOD. 7 (*Reg. P. S. Art. 75*).

Recto

R. PREFETTURA DI . . . .

IL PREFETTO

sulla richiesta dell'ufficio di . . . .

. . . .

AUTORIZZA

il sig. . . . . *figlio di*

. . . . *nato a* . . . .

il. *residente*

a . . . . *nella sua qualità di*. . . . . . .

. . . .

a portare. . . . . *esclusivamente*

per difesa personale.

Dato a. . . . . *il*. . . . . . *19*. . *E.F.*

Bollo d'ufficio

IL PREFETTO

Verso

CONNOTATI

Statura . . . .

Corporatura. . . . . . .

Capelli . . . .

Fronte . . . .

Occhi. . . . .

Naso. . . . .

Bocca. . . . .

Barba. . . . .

Viso . . . .

Colorito. . . . .

Segni particolari. . . . .

. . . .

Fotografia del titolare

Bollo d'ufficio

FIRMA DEL TITOLARE

. . . .

L'autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arme soltanto durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno. È valida per un anno e deve esibirsi ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti della forza pubblica. Deve restituirsi appena cessate le ragioni di servizio che ne determinarono la concessione.

Licenza di porto d'arme per i M. V. S. N.

Mod. 8 (*Regol. P. S. Art. 76*).

Recto

R. Prefettura di. . . . .

IL PREFETTO

sulla motivata proposta del Comando della. . . . . . .
Zona della M. V. S. N. . . . .

AUTORIZZA

il sig. . . . . figlio di
. . . . nato a . . . .
il. . . . . residente
a. . . . . nella sua qualità di
. . . . della M. V. S. N. a portare la rivoltella o pistola esclusivamente per difesa personale.

Dato a. . . . . il. . . . . . 19. . E.F.

Bollo d'ufficio

IL PREFETTO

Verso

CONNOTATI

Statura . . . .
Corporatura. . . . . . .
Capelli . . . .
Fronte . . . .
Occhi. . . . .
Naso . . . .
Bocca. . . . .
Barba. . . . .
Viso . . . .
Colorito. . . . .
Segni particolari. . . . .
. . . .

Fotografia del titolare

Bollo d'ufficio

Firma del Titolare

. . . .

Mod. 9. (*Reg. P. S. art. 115*).

REGISTRO D'ISCRIZIONE DEI PORTIERI

N. d'ordine	Generalità del portiere o custode	Mestiere di origine	Edificio da custodire		DATA															Sistemazione e abitazione scelte dopo il licenziamento	*ANNOTAZIONI*
			Località	Proprietario	della prima assunzione in servizio	della iscrizione nel registro	delle vidimazioni annuali										dei trasferimenti	del licenziamento			
							1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938		volontario	imposto		

Mod. 10.
(Regol. P. S. art. 115).

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Certificato di iscrizione nel registro dei portieri

Provincia di . . . .

Comune di . . . .

Il (1) . . . .

Visto l'art. 61 del Testo Unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, N. 1848;

Vista la domanda di . . . . figlio di . . . . nato a . . . . il . . . . portiere (o custode) del . . . . di proprietà . . . . sito in via. . . . .

Vista la carta d'identità rilasciatagli dal Podestà di . . . . il . . . . col N. . . . .

Accertata la buona condotta del richiedente

CERTIFICA:

che . . . . è iscritto al N. . . . . del registro dei portieri di questo Comune.

Il presente certificato è valido per un anno dalla sua data.

. . . . li . . . . 19 . . . *E. F.*

Il (1) . . . .

. . . .

Vidimazioni.

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dell'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione.

Visto: per l'anno Il (1)	Visto: per l'anno Il (1)	Visto: per l'anno Il (1)	Visto: per l'anno Il (1)	Visto: per l'anno Il (1)
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

(1) Questore, Commissario di P. S., Podestà.

Mod. 11.
(Regol. P. S. art. 169).

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Licenza di pubblico esercizio

Provincia di . . . .

IL QUESTORE

Veduta la domanda di . . . .

Veduti gli articoli 84, 88, 89 e 99 del testo unico della legge di Pubblica sicurezza 6 novembre 1926, N. 1848;

Sentito il parere dell'ufficiale sanitario e della Commissione Provinciale. (1). . . . .

Dà licenza a . . . . *figlio di* . . . . *nato a* . . . . *il*. . . . . *per l'esercizio di* . . . . *nel Comune di*. . . . . *via* . . . . (2) *all'insegna*. . . . . *sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti e delle seguenti prescrizioni speciali* . . . .

. . . .

. . . .

La presente licenza vale fino al 31 dicembre 19 . . .

Data a . . . . *addì* . . . . *19* . . . *E. F.*

IL QUESTORE

. . . .

Vidimazioni.

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dall'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione.

Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

(1) Cancellare le parole « e della Commissione Provinciale », qualora non trattasi di esercizio per vendita al minuto o consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

(2) In caso di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio, se ne faccia annotazione sul presente modulo.

MOD. 12.
(Legge P. S. art. 87).

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Autorizzazione alla vendita di superalcoolici

IL PREFETTO

della Provincia di . . . .

Vista la domanda del Signor . . . .
Viste le disposizioni della legge di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848, e quelle del relativo regolamento;
Sentito il parere dell'ufficiale sanitario e della Commissione provinciale;
Vista la licenza rilasciata dal Questore . . . .
il . . . . n. . . . . ai sensi dell'art. 84 della succitata legge;

AUTORIZZA

il Signor . . . . di . . . . . . esercente . . . . . .
. . . . in . . . .
via (1) . . . .
a vendere nel suo esercizio bevande contenenti alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume, sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge e dei regolamenti vigenti sulla materia e delle seguenti prescrizioni speciali
. . . .
. . . .

La presente autorizzazione è strettamente personale e vale fino al 31 dicembre del corrente anno.

Dato a. . . . . il . . . . 19 . . . E. F.

IL PREFETTO
. . . .

Vidimazioni.

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dall'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione.

Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

(1) In caso di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio, se ne faccia annotazione sul presente modulo.

MOD. 13.
(Art. 176 Regol. P. S).

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Licenza per la vendita di soli superalcoolici

IL PREFETTO

della Provincia di. . . . .

Vista la domanda del Sig. . . . .
Viste le disposizioni della legge di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, N. 1848, e quelle del relativo regolamento;
Sentito il parere dell'ufficiale sanitario e della Commissione provinciale;

DÀ LICENZA

al Sig. . . . . di . . . .
per l'esercizio di . . . . nel Comune di . . . .
via (1) . . . . sotto l'insegna . . . . e lo

AUTORIZZA

a vendere al minuto in detto esercizio bevande contenenti alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume, sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla materia e delle seguenti prescrizioni speciali
. . . .
. . . .

La presente è strettamente personale e vale fino al 31 dicembre del corrente anno.

Dato a . . . . li. . . . . 19 . . . E. F.

IL PREFETTO

Vidimazioni . . . .

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dall'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione.

Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

(1) In caso di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio, se ne faccia annotazione sul presente modulo.

Mod. 14.
(Regol. P. S. art. 206).

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Presa d'atto della dichiarazione di vendita di vino ricavato dai propri fondi

Provincia di . . . .

Comune di . . . .

Il (1) . . . .

Vista la dichiarazione presentata dal Sig. . . . . di . . . . ai termini dell'art. 206 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza per vendere temporaneamente vino prodotto dai fondi di cui egli è. . . . . (2) . . . .

Accertato che il vino destinato alla vendita venne prodotto nei fondi suddetti, siti nel territorio di . . . . e che la vendita avrà luogo nel locale . . . . in via. . . . . ;

Visti gli articoli 93 della legge 6 novembre 1926, n. 1848, e 206 del relativo regolamento;

PRENDE ATTO

della dichiarazione del Sig.. . . . . il quale rimane autorizzato a vendere il vino ricavato dai propri fondi nel locale . . . . sito in questo Comune, via . . . . alla condizione che la vendita sia limitata alla durata di mesi . . . . da oggi e che siano osservate tutte le disposizioni della legge e dei regolamenti vigenti sulla materia o le seguenti prescrizioni speciali . . . .

. . . .

. . . .

Dato a . . . . *li* . . . . *19* . . . *E. F.*

Il (1) . . . .

(1) Questore, Commissario di P. S. o Podestà.
(2) Indicare se proprietario, fittaiolo, mezzadro, colono, ecc., o in generale il titolo per cui il dichiarante abbia diritto di godere in tutto o in parte i frutti del fondo.

Mod. 15
(Regol. P. S. art. 239).

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE
per gli esercenti mestieri ambulanti

Provincia di . . . .

Comune di . . . .

Il (1) . . . .
Vista la domanda di . . . .
Visto l'art. 122 della Legge di Pubblica Sicurezza 6 novembre 1926, N. 1848;
Vista la carta d'identità rilasciata . . . . *dal podestà di* . . . . *in data* . . . . *N.* . . . . .

CERTIFICA

che . . . .
figlio di . . . . *e di* . . . . *nato a* . . . .
Provincia di . . . . *domiciliato in via* . . . . *è stato iscritto nel registro degli esercenti mestieri ambulanti al N.* . . . . *d'ordine per esercitare il mestiere di* . . . . *sotto l'osservanza delle disposizioni delle leggi, dei regolamenti e delle seguenti prescrizioni speciali* . . . .
. . . .
. . . . *li* . . . . *19*. . *E. F.*

IL (1) . . . .

Vidimazioni.

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dall'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione.

Visto: per l'anno Il (1)	Visto: per l'anno Il (1)	Visto: per l'anno Il (1)	Visto: per l'anno Il (1)	Visto: per l'anno Il (1)
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

(1) Questore - Commissario di P. S. - Podestà.

MOD. 16.
(Regolamento P. S. art. 252).

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Autorizzazione per l'esercizio della professione di guida, o corriere, ecc.

IL QUESTORE

Vista la domanda del sig. . . . . figlio di . . . . nato a . . . . residente a . . . . diretta ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di . . . .

Vista la carta di identità rilasciata dal Podestà di . . . . il . . . . N. . . . . . .

Visto l'esito favorevole dell'esperimento sostenuto ai sensi dell'art. 252 del regolamento di P. S.;

AUTORIZZA

il sig. . . . . ad esercitare la professione di . . . . per l'anno 19. . . nel . . . . sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonchè delle seguenti prescrizioni speciali: . . . .

. . . . *li* . . . . *19*. . . *E. F.* . . .

IL QUESTORE

. . . .

Vidimazioni

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dall'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione.

Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

MOD. 17
(Art. 261 Regol. P. S.)

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Licenza per l'esercizio, l'industria o il commercio di oggetti preziosi od affini

Provincia di . . . .

IL QUESTORE

Vista la domanda di . . . .

Visti gli articoli 10, 128 e 129 della legge sulla P. S. 6 novembre 1926, N. 1848, e 258 a 262 del relativo regolamento;

Dà licenza a . . . . *figlio di* . . . . *nato a* . . . . *per l'esercizio di* . . . . *nel Comune di* . . . . *via* . . . . *sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti e delle seguenti prescrizioni speciali* . . . .

La presente licenza vale fino al 31 dicembre 19. . .

. . . . *li* . . . . *19*. . . *E. F.*

IL QUESTORE

. . . .

Vidimazioni.

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dall'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione.

Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

Libretto per operai o domestici

Mod. 18 (*Regol. P. S. Art. 263*)

Indicazioni sul conto del titolare

Mestiere . . . .
Età . . . .
Stato civile . . . .
Grado d'istruzione . . . .
Religione . . . .

(Pag. 2)

PROVINCIA di . . . .   COMUNE di . . . .

LIBRETTO *da* (1) . . . .
rilasciato a . . . .
figlio di . . . .
nato a . . . .
domiciliato a . . . .

Questo libretto contiene pagine . . . . numerate e firmate dal sottoscritto.

Dato a . . . . . . addì . . . . . . 19 . . E. F.

(Timbro dell'Ufficio)

IL (2) . . . .

(1) Operaio o domestico (2) Questore, Commissario di P. S. o Podestà.

(Pag. 1)

Contrassegni personali

Statura . . . .
Capelli . . . .
Ciglia e sopraciglia . . . .
Fronte . . . .
Occhi . . . .
Naso . . . .
Bocca . . . .
Mento . . . .
Barba . . . .
Viso . . . .
Colorito . . . .
Corporatura . . . .
Segni particolari . . . .

Impronta del dito indice sinistro	*Firma del Titolare*
	. . . .

(Pag. 3)

Mod. 19
(Art. 139 legge P. S.).

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

IL PREFETTO

della Provincia di . . . .

Visto l'art. 139 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 6 novembre 1926, N. 1848;

Visti gli articoli 265 e seguenti del Regolamento relativo;

Veduta la domanda del Signor. . . . .
. . . .
perchè sia concessa a . . . .
. . . .
l'approvazione per esercitare le funzioni di Guardia particolare;

Accertato che quest'ultimo . . . . trovasi in possesso dei prescritti requisiti:

DECRETA:

1.°

. . . . figlio di . . . .
e di . . . . nato a . . . .
il . . . . domiciliato nel Comune
di . . . . è approvato come guardia particolare ai sensi delle disposizioni su citate.

2.°

La predetta guardia particolare potrà prestare servizio unicamente nelle proprietà qui appresso indicate . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
situate nel Comune di . . . . Mandamento di . . . .
. . . .

3.°

La predetta guardia è tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti.

. . . . *il* . . . . *19*. . *E. F.*

IL PREFETTO

L. S.

. . . .

Il Pretore di . . . . dichiara che
. . . .
. . . .
ha prestato giuramento il giorno . . . .

IL PRETORE

L. S.

. . . .

ANNOTAZIONI

(Qui si annoteranno gli eventuali mutamenti della proprietà affidata alla vigilanza della guardia).

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Estratto dal testo unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848

Art. 134. — Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla custodia in comune delle proprietà stesse.

Art. 135. — Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari nonchè di eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 10, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o non possano validamente obbligarsi ovvero abbiano subito condanna per delitto.

La licenza non può essere data per operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o menomazione della libertà individuale e di domicilio.

Art. 139. — Le guardie particolari devono essere approvate dal Prefetto e avere i seguenti requisiti:

1. Essere cittadini italiani;
2. Essere maggiori di età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3. Sapere leggere e scrivere;
4. Non avere riportato condanna per delitto;
5. Essere persone oneste e dabbene;
6. Essere muniti della carta d'identità;
7. Essere iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI P. S.

Art. 266. — Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 139 della legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione.

Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano, innanzi al Pretore, giuramento con la seguente formula:

« Giuro che sarò fedele al Re e ai suoi Reali successori; che osserverò « lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli « obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, serbando scrupolosa« mente il segreto di ufficio, e conformando la mia condotta, anche privata, « alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la « cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio ».

Il Pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento.

La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento.

Art. 267. — Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persone od enti diversi.

Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.

Art. 268. — Quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di provincie diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna Provincia.

Il giuramento può essere prestato presso uno dei Pretori nei cui mandamenti siano i beni da custodire.

Art. 269. — Qualora si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.

Art. 270. — Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro dal Prefetto su domanda del concessionario.

Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa ed il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione.

Si applicano alla divisa ed al distintivo le disposizioni dell'art. 245 del presente regolamento.

Art. 271. — I verbali delle guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili fanno fede in giudizio fino a prova contraria, quando riguardano il servizio cui le guardie sono destinate.

Art. 272. — Per portare armi le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 41 della legge e dall'art. 72 del presente regolamento.

La licenza di porto d'armi a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.

Mod. 20 (*Regol. P. S. Art. 305*)

(Pag. 4)

REGNO D'ITALIA

COMUNE DI. . . . .

CARTA D'IDENTITÀ

N° . . . .

del Signor

. . . .

(Pag. 1)

Cognome . . . .
Nome. . . . .
Padre. . . . .
Madre . . . .
nato il . . . .
a. . . . .
Stato civile . . . .
Nazionalità . . . .
Professione . . . .
Residenza. . . . .
Via. . . . .

Connotati e contrassegni salienti

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(Pag. 2)

Fotografia

FIRMA DEL TITOLARE

. . . .

. . . . *li*. . . . . . *19*. . *E.F.*

Impronta del dito indice sinistro

IL PODESTÀ

. . . .

(Pag. 3)

Mod. 21.

Comune di . . . . **CARTA D'IDENTITÀ** *N.* . . . . . .

Cognome . . . . *Nome* . . . .
Padre . . . . *Madre* . . . .
nato il . . . . *a* . . . .
Stato civile . . . . *Nazionalità* . . . .
Professione . . . . *Residenza* . . . .
Via . . . .

Connotati e contrassegni salienti:

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

FOTOGRAFIA

Impronta del dito indice sinistro

Firma del titolare

. . . .

Data . . . . *E. F.*

IL PODESTÀ

. . . .

RINNOVAZIONI		RICHIAMI
N.	Data	

5

N. . . . . .   **Mod. 22** ***(Regol. P. S. Art. 277).***

Parte da conservarsi dall'Autorità locale di P. S. che ha ricevuto la dichiarazione

Soggiorno degli Stranieri

Provincia di. . . . .   Comune di. . . . .

Il signor (o la signora). . . . .
figli. . di . . . . e di . . . . nat. . a . . . .
il. . . . . di nazionalità. . . . .
di condizione. . . . . ha dichiarato di trovarsi in Italia
dal. . . . . proveniente dal. . . . .
— di dimorare in . . . . con i congiunti, di età non superiore
ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano, di essere munit. . dei
seguenti documenti. . . . .
— di essere venut in Italia a scopo di . . . .
— trattenervisi presumibilmente . . . . — di essere in possesso
a titolo di. . . . . dei seguenti beni immobili rustici ed
urbani . . . .
. . . .
. . . .
siti nel Regno a. . . . . e di esercitare nel Regno
la seguente professione, industria o commercio . . . .

. . . ., *li*. . . . . *19*. . . *E. F.*

Firma e qualifica dell'Autorità di P. S.   FIRMA DEL DICHIARANTE

. . . .

N. . . . .   **Mod. 22** *(Art. 217 Regol. P. S.)*.

Parte da inviarsi subito, senza foglio di trasmissione, al Questore

Soggiorno degli Stranieri

Provincia di. . . . .   Comune di. . . . .

Il Signor (o la signora). . . . .
figli. . di . . . . nat. . a. . . . .
il . . . . di nazionalità . . . .
di condizione. . . . . ha dichiarato di trovarsi in Italia
dal. . . . . proveniente dal. . . . .
— di dimorare in. . . . . con i congiunti, di età non superiore
ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano, di essere munit . .
dei seguenti documenti. . . . .
— di essere venut. . in Italia a scopo di. . . . .
— trattenervisi presumibilmente. . . . . — di essere in possesso
a titolo di. . . . . dei seguenti beni immobili rustici ed
urbani. . . . .
. . . .
. . . .
siti nel Regno a. . . . . o di esercitare nel Regno
la seguento professione, industria o commercio. . . . .

. . . ., *li*. . . . . *19*. . . *E. F.*

Firma e qualifica dell'Autorità   FIRMA DEL DICHIARANTE

. . . .

N. . . . .

MOD. 22. (*Art. 277 Regol. P. S.*).

Soggiorno degli Stranieri in Italia

Provincia di. . . . . **Comune di.** . . . .

Parte da consegnarsi al dichiarante

L'Autorità di P. S. ha ricevuto da . . . .
figli. . di . . . . e di . . . .
nat. . a . . . . il . . . .
di nazionalità . . . . di condizione . . . .
la dichiarazione di soggiorno in Italia.

La suindicata persona ha dichiarato di essere venuta . . . .
. . . . in Italia allo scopo di . . . .
e di dimorare in . . . . con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati che l'accompagnano.

La presente ricevuta deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S. e di polizia giudiziaria.

Il possesso di essa costituisce, per ogni effetto, la prova della presente dichiarazione.

. . . . *li* . . . . *19* . . *E. F.*

Firma e qualifica dell'Autorità di P. S.

. . . .

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante:

N.	COGNOME E NOME	Paternità	Età	Luogo di nascita	Nazionalità	Condizione	Relazione di parentela col dichiarante	*Eventuali annotazioni* (1)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentata la dichiarazione stessa.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante:

N.	COGNOME E NOME	Paternità	Età	Luogo di nascita	Nazionalità	Condizione	Relazione di parentela col dichiarante	*Eventuali annotazioni* (1)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentata la dichiarazione stessa.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante:

N.	COGNOME E NOME	Paternità	Età	Luogo di nascita	Nazionalità	Condizione	Relazione di parentela col dichiarante	*Eventuali annotazioni* (1)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentata la dichiarazione stessa.

MOD. 23
(*Art. 311 Regol. P. S.*)

PROVINCIA

di . . . .

COMUNE

di . . . .

N. . . . . . .

CONTRASSEGNI

Età . . . .
Statura . . . .
Capelli . . . .
Fronte . . . .
Sopracciglia . . . .
Ciglia . . . .
Occhi . . . .
Naso . . . .
Bocca . . . .
Mento . . . .
Barba . . . .
Viso . . . .
Colorito . . . .
Corporatura . . . .
Condizione . . . .
Segni particolari . . . .
. . . .

FIRMA DEL LATORE

. . . .

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO (1) . . . .

Il nominato . . . . *nato a* . . . .
provincia di . . . . *figlio di* . . . .
e di . . . . *residente a* . . . .
provincia di . . . . *ha ordine di trasferirsi a* . . . . . .
. . . . *provincia di* . . . .
passando per . . . . *e di presentarsi al* . . . .
entro giorni . . . . *cui dovrà rimettere* . . . .
il presente.

A termini della legge se il latore si scosta dall'itinerario sovra designato, e nel termine prefisso non si presenta all'Autorità cui fu diretto, sarà tradotto innanzi all'Autorità giudiziaria pel prescritto procedimento.

Constando che il latore si trovi sprovveduto dei necessari mezzi di sussistenza lungo il viaggio, o che abbisogni per il suo stato fisico di mezzi di trasporto, s'invitano le Amministrazioni comunali dei luoghi, pei quali deve transitare, a somministrarglieli a mente delle vigenti disposizioni.

Rilasciato a . . . . *addì* . . . . *19* . . *E. F.*

Timbro d'Ufficio

(2) . . . .

(1) Indicare se con o senza indennità di via e mezzi di trasporto.
(2) Questore, Commissario o Podestà.

Il Comune di . . . .
anticiperà a . . . .
la competenza di L. . . . .
indennità di viaggio dal detto Comune a quello di . . . .
in ragione di cent. 05 per chilometro e così per chilometri N. . . . .
Lo provvederà inoltre di mezzo di trasporto con carro od altro simile veicolo sino al detto Comune, riportando dal conduttore ricevuta del prezzo pagato.

Dat . . . . *il* . . *di* . . . . *19* . . *E.F.*

Il Comune di . . . .
anticiperà a . . . .
la competenza di L. . . . .
indennità di viaggio dal detto Comune a quello di . . . .
in ragione di cent. 05 per chilometro e così per chilometri N. . . . .
Lo provvederà inoltre di mezzo di trasporto con carro od altro simile veicolo sino al detto Comune, riportando dal conduttore ricevuta del prezzo pagato.

Da . . . . . *il* . . *di* . . . . . *19* . . *E.F*

PROVINCIA

di . . . .

COMUNE

di . . . .

N. . . . . . .

CONTRASSEGNI

Età . . . .
Statura . . . .
Capelli . . . .
Fronte . . . .
Sopracciglia . . . .
Ciglia . . . .
Occhi . . . .
Naso . . . .
Bocca . . . .
Mento . . . .
Barba . . . .
Viso . . . .
Colorito . . . .
Corporatura . . . .
Condizione . . . .
Segni particolari . . . .
. . . .

FIRMA DEL LATORE

. . . .

MOD. 24
(Art. 314 del Regol. di P. S).

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

FOGLIO DI VIA PER RIMPATRIO DI INDIGENTI

L'indigente . . . .
nativo di . . . .
provincia di . . . .
figlio di . . . .
residente a . . . .
provincia di . . . .
si trasferisce a . . . .
provincia di . . . .
con (1) . . . .

Rilasciato a . . . . *addì* . . . . *192* . . *E. F.*

Timbro d'Ufficio

(2)

. . . .

(1) Indicare il numero dei componenti la famiglia che viaggia col suo Capo.
(2) Questore, Commissario o Podestà.

Il Comune di . . . .
anticiperà a . . . .
la competenza di L. . . . .
indennità di viaggio dal detto Comune a quello di . . . .
in ragione di cent. 05 per chilometro e così per chilometri N. . . . .
Lo provvederà inoltre di mezzo di trasporto con carro od altro simile veicolo sino al detto Comune, riportando dal conduttore ricevuta del prezzo pagato.

Dat. . . . . . *il* . . *di* . . . . . *19* . . *E.F.*

Il Comune di . . . .
anticiperà a . . . .
la competenza di L. . . . .
indennità di viaggio dal detto Comune a quello di . . . .
in ragione di cent. 05 per chilometro e così per chilometri N. . . . .
Lo provvederà inoltre di mezzo di trasporto con carro od altro simile veicolo sino al detto Comune, riportando dal conduttore ricevuta del prezzo pagato.

Dat. . . . . . *il* . . *di* . . *19* . . *E.F.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'inter.
MUSSOLINI.

ROSSI ENRICO, *gerente* (584) Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.